

## DXI. SEDUTA

VENERDÌ 13 OTTOBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

## INDICE

## Disegni di legge:

(Presentazione) . . . . .	Pag. 19893
(Trasmissione) . . . . .	19893

## Disegno di legge d'iniziativa parlamentare

(Presentazione) . . . . .	19893
(Ritiro) . . . . .	19866

## Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione):

FORTUNATI . . . . .	19867, <i>passim</i> , 19911
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i> 19869, <i>passim</i> , 19913	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 19870, <i>passim</i> , 19914	
RICCI Federico . . . . .	19872, 19873, 19878, 19895, 19900, 19906
RIZZO Domenico . . . . .	19873, <i>passim</i> , 11915
TESSITORI . . . . .	19874, 19885, 19900
BOSCO . . . . .	19879, 19913
DE LUCA . . . . .	19879, 19880, 19881, 19894, 19913
RUGGERI, <i>relatore di minoranza</i> 19881, <i>passim</i> , 19809	
DE GASPERIS . . . . .	19883, 19884
AZARA . . . . .	19886
CONTI . . . . .	19886, 19900, 19902, 19905
JANNUZZI . . . . .	19887
LANZETTA . . . . .	19888
GHIDINI . . . . .	19891
PERSICO . . . . .	19895
ORIGLIA . . . . .	19899
MAGLIANO . . . . .	19990
TOMÈ . . . . .	19903
BISORI . . . . .	19905

(Votazione per appello nominale) . . . . . 19892

Interpellanza (Annunzio) . . . . . 19916

Interrogazioni (Annunzio) . . . . . 19916

## Sull'ordine dei lavori:

BERLINGUER . . . . .	19865
PRESIDENTE . . . . .	19866

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Sull'ordine dei lavori.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Ho chiesto la parola sull'ordine dei nostri lavori. Desidero rivolgere due richieste alla Presidenza ed insieme al Governo. La prima è in relazione ad una proposta fatta dall'onorevole Conti, il quale ha chiesto che la Presidenza del Senato, d'accordo con la Presidenza della Camera, disponga perchè le due Assemblee si riuniscano per procedere, senz'altro, alla elezione dei rappresentanti del Parlamento nel Consiglio superiore della Magistratura. La Presidenza esaminerà questa proposta e deciderà in merito.

Ma intanto a me sembra che, in ogni caso, sia urgente la necessità che anche il Senato venga informato di questo grave problema, e ne discuta senza indugio, soprattutto dopo le dichiarazioni che ha fatto nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Guardasigilli. Orbene, esistono una mozione presentata dai colleghi del gruppo repubblicano, una interpellanza del senatore Conti, ed una interpellanza mia. Il Regolamento non consente dilazioni interminabili, soprattutto quando è stata presentata una mozione. Perciò mi permetto di

rivolgere una preghiera alla Presidenza ed un invito al Governo perchè venga fissata una prossima seduta in cui la mozione e le interpellanze possano esser ampiamente discusse.

Ma vi è anche un altro problema, onorevole Presidente, che mi pare altrettanto urgente, di una urgenza che si può ben definire tragica, ed è il problema delle pensioni e soprattutto delle pensioni della Previdenza sociale.

L'Assemblea conosce i precedenti: vi è un disegno di legge, presentato ad iniziativa parlamentare da me e dal collega Fiore per il miglioramento delle pensioni della Previdenza sociale. Esso è stato discusso dinanzi alla 10<sup>a</sup> Commissione, con l'intervento dell'onorevole Sottosegretario per il lavoro; si sono poi avuti dei colloqui da parte del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione, accompagnato da una rappresentanza della stessa Commissione, con il ministro Marazza. È noto a tutti che il Ministro, a nome del Governo, ha assunto impegno che su questi miglioramenti avrebbe deliberato il Consiglio dei Ministri fissato per il 21 luglio. Ma nè il 21 luglio, nè successivamente il Governo ha preso in esame il problema. Il disegno di legge seguirà il suo corso presso la 10<sup>a</sup> Commissione; eventualmente noi chiederemo che venga posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, a norma dell'articolo 32 del Regolamento, essendo oramai largamente superato il termine di due mesi previsto in tale disposizione regolamentare. Comunque sulla condotta del Governo e sulle sue inadempienze agli impegni, sono state presentate una interpellanza mia ed una interrogazione del collega Fiore. Penso che debbano essere discusse con la massima urgenza. I pensionati affamati, delusi, esasperati attendono da troppo tempo!

Vi è infine un altro problema che deve pur essere discusso, anch'esso relativo a pensioni: l'onorevole Presidente sa che, con la firma dei senatori appartenenti a tutti i Gruppi della nostra Assemblea, è stata presentata una mozione tendente a chiedere al Governo l'acceleramento delle liquidazioni delle pratiche concernenti pensioni di guerra ancora in corso. Secondo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario Chiaramello, almeno 300 mila pratiche di liquidazione sono ancora giacenti. Penso che il Parlamento debba, anche a questo riguardo, dire la sua parola.

Chiedo perciò che la Presidenza, sollecitando il Governo, provveda affinché due delle prossime sedute siano dedicate alla discussione del problema della Magistratura, e alla discussione dei problemi delle pensioni (*Approvazioni da sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, l'assicuro che da parte della Presidenza questi suoi rilievi saranno accolti, e che le si darà una risposta su tutte le questioni da lei prospettate.

**Ritiro di disegno di legge di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Tignino ha dichiarato, con lettera in data di ieri, di ritirare il disegno di legge da lui presentato concernente l'estensione dei benefici di cui al decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, anche ai segretari di scuole statali di avviamento professionale, amministrativamente dipendenti da Comuni (1163).

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nelle ultime sedute prima della chiusura estiva dei lavori del Senato, chiusa la discussione generale, fu approvato l'articolo 1.

Do quindi lettura dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione:

**Art. 2.**

La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

per i redditi di categoria C/2, coloro il cui reddito complessivo non superi le lire 600.000;

per i redditi dei terreni e per i redditi agrari, coloro il cui reddito complessivo non raggiunge le lire 240.000.

Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari.

Al primo comma di questo articolo è stato proposto un emendamento sostitutivo da parte del senatore De Luca tendente a ripristinare la dizione del primo comma del testo ministeriale.

Poichè il presentatore dell'emendamento non è presente, l'emendamento s'intende ritirato. Pongo pertanto in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Segue un emendamento aggiuntivo dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti del seguente tenore:

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

” Nel primo anno di applicazione della presente legge sono tenuti alla dichiarazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonchè le associazioni e gli enti di fatto, per la identificazione anche dell'attività esercitata: agricola, industriale, commerciale, professionale, di lavoro dipendente; dei redditi di qualsiasi natura anche se non assoggettati ad imposta; dei cespiti patrimoniali posseduti ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che sia necessario anzitutto richiamarci rapidamente al risultato della discussione generale su questo disegno di legge, svoltasi in Senato nello scorso luglio. Questo soprattutto per una ragione: per il fatto che non riesco ancora a spiegare, sostanzialmente, perchè fu messo in votazione il passaggio agli articoli, mentre regolamentarmente non doveva aver luogo alcuna votazione. Sorse così, mi pare, nella stampa e nell'opinione pubblica l'equivoco addirittura che la legge, che noi stiamo discutendo, fosse stata già appro-

vata: al punto che alcuni quotidiani di informazione ed anche alcune riviste di carattere tecnico considerarono già il progetto sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario come un fatto legislativo acquisito. Per di più sorse la convinzione che, a proposito di questo progetto, non vi fossero dissensi di sorta. Il fatto che noi iniziamo oggi la discussione di profondi e sostanziali emendamenti sta a provare che in realtà su più di un punto dissensi vi sono.

Io ho preso proprio le mosse da questa constatazione per chiarire come noi oggi, in sede di emendamenti, non facciamo altro che cercare di tradurre in proposte formali quella che era stata l'impostazione di fondo del nostro intervento in sede di discussione generale, intervento che, a nome del Gruppo cui appartengo, ebbi l'onore di svolgere io stesso. In quella occasione io riconobbi che la prima parte del disegno di legge, la quale tende a richiamare in pieno vigore e in piena efficienza l'istituto della dichiarazione annua, non poteva, come principio, non essere da noi accolta, anche perchè si richiamava a precedenti legislativi in materia che erano rimasti senza seguito pratico. In quella occasione, però, io ebbi modo di dichiarare che occorreva compiere ogni sforzo perchè anche questa volta l'istituto della dichiarazione non rimanesse sulla carta. Di qui la necessità di dare all'istituto della dichiarazione annua una efficiente impostazione giuridica, con adeguate sanzioni, con adeguati organi ed adeguati strumenti. È vero che nel disegno di legge è previsto, a data non fissata, un rilevamento fiscale straordinario, il quale dovrebbe costituire l'impalcatura base per un funzionamento razionale dell'istituto della dichiarazione annua. A noi sembra, però, che, a prescindere da ogni discussione di merito, che faremo al momento opportuno, sull'istituto del rilevamento fiscale straordinario, dato che la esecuzione, in ogni caso, di questa operazione straordinaria è rinviata nel tempo e dato il fenomeno indubbio della evasione esistente, totale e parziale, sia necessario immediatamente, nel primo anno di applicazione dell'istituto della dichiarazione, porsi seriamente il problema dell'evasione parziale e totale.

I colleghi della V<sup>a</sup> Commissione sanno che, quando fu discusso il primo comma, già appro-

vato, del secondo articolo del progetto di legge, io posi l'accento proprio su questo aspetto, e proposi la modificazione — accolta — del testo ministeriale, nel senso di includere, nella dichiarazione, la specificazione delle fonti, specificazione che fu da noi sostenuta proprio come presupposto organizzato della repressione dell'evasione parziale. Il comma aggiuntivo da noi ora proposto che cosa si prefigge? In stretto collegamento con il nuovo testo del primo comma si propone questo obiettivo: il reperimento degli evasori come compito dell'istituto della dichiarazione annua in sè e per sè, senza alcun altro strumento ausiliario. Eventuali altri strumenti ausiliari, quali il rilevamento fiscale straordinario, potranno certo essere chiamati a perfezionare l'istituto della dichiarazione annua. Ma a noi pare che l'istituto in sè e per sè debba essere organizzato in modo da realizzare l'obiettivo fondamentale, giacchè altrimenti tutto il principio della perequazione tributaria resta campato in aria.

Che il problema esista è ammesso dallo stesso Ministro proponente nel testo della sua relazione, laddove egli affida all'istituto del rilevamento fiscale straordinario proprio il reperimento degli evasori totali. Noi pensiamo però che, dal punto di vista tributario, in realtà se sussiste il problema dell'evasione totale, è più grave il problema dell'evasione parziale. Quando discuteremo delle aliquote, in modo particolare dell'imposta complementare progressiva sul reddito, dovremo necessariamente ritornare sull'argomento dell'evasione.

Per il momento, a titolo indicativo, espongo rapidamente, schematicamente, ai colleghi del Senato, un tentativo da me compiuto, nel comune di Bologna, per misurare l'incidenza dell'evasione totale e dell'evasione parziale in sede di applicazione dell'imposta di famiglia. In realtà da tutta una serie di ricerche compiute, noi possiamo oggi argomentare che, dopo un triennio di applicazione, abbiamo ancora circa il 12,6 per cento dei nuclei familiari esistenti a Bologna completamente sconosciuti in sede di applicazione dell'imposta di famiglia e che, grosso modo, di questo 12,6 per cento dei nuclei familiari esistenti (cioè circa 12 mila famiglie) duemila famiglie (circa il 2 per cento) riflettono contribuenti che possono « pesare »

ai fini tributari. Le restanti 10 mila famiglie si trovano nella condizione di coloro che, se anche reperiti, in realtà dispongono di un reddito ai margini di quello imponibile.

Esiste comunque il problema dell'evasione totale, come numero, nelle proporzioni già accennate. Per quel che riguarda le proporzioni come reddito, le nostre ricerche — certamente approssimate — ci conducono a questa conclusione sostanziale. Se noi in sede di accertamento dell'imposta di famiglia abbiamo una evasione che oscilla tra il 35 e il 40 per cento, come volume globale; vale a dire se siamo riusciti ad accertare per l'imposta di famiglia un reddito dei contribuenti bolognesi che si può valutare all'incirca tra il 60 e il 65 per cento del reddito reale dei bolognesi, l'evasione si ripartisce in un modo diverso tra evasione totale ed evasione parziale. Si può calcolare che per l'evasione totale e parziale, su 42-43 miliardi di lire che, grosso modo, potrebbero costituire il reddito privato reale dei bolognesi, noi ne abbiamo accertati circa 27. L'evasione totale e quella parziale quindi si potrebbero misurare circa in 15 miliardi di lire. Ebbene, di questi 15 miliardi, l'evasione totale rappresenta circa 4 miliardi, e l'evasione parziale circa 11 miliardi. Se noi distinguiamo i tipi di reddito in due grandi gruppi, redditi da lavoro e redditi misti da capitale e lavoro, possiamo dire che nei redditi da lavoro, sul complesso delle evasioni, l'evasione totale rappresenta il 32 per cento circa, e nei redditi misti da capitale e lavoro il 18 per cento. Il grosso del problema, quindi, a nostro avviso, è dato, ai fini tributari, dall'evasione parziale, pur non nascondendoci che esiste l'evasione totale, e che, a seconda dell'efficienza organizzativa, i risultati sperimentali riferiti potrebbero spostarsi. Ma le esperienze, che mi risultano da informazioni di altre Provincie, di altri Comuni e di altre Regioni, sia pure limitate al campo della finanza locale, tendono a confermare questi risultati sperimentali: essere cioè molto più intensa come peso tributario l'evasione parziale che quella totale.

Di qui la nostra richiesta. Come si manifesta l'evasione parziale? Si manifesta attraverso lo occultamento delle fonti, e a ciò noi abbiamo avviato con la proposta del primo comma. Co-

me si organizza ancora l'evasione parziale? Attraverso l'occultamento del tipo di attività esercitata. Di qui allora il nostro comma aggiuntivo che trasporta in sede di istituto di dichiarazione annua quello che il Ministro aveva previsto, *una tantum*, come operazione straordinaria di rilevamento fiscale. Il richiamo in sede di istituto di dichiarazione annua è dovuto non solo al fatto della problematicità dell'esecuzione del rilevamento fiscale, ma anche al fatto che lo stesso esercizio di attività è fonte di reddito. La repressione dell'evasione parziale deve operare anche sulla base dell'esercizio dell'attività. Allora, se nel primo anno la applicazione è fatta individuando tutti i contribuenti, qualunque sia la loro struttura, noi ci poniamo l'obiettivo della prima conoscenza della evasione totale; se poi, sempre nel primo anno di applicazione, ci poniamo l'obiettivo dell'individuazione del tipo di attività, diamo già in partenza all'istituto della dichiarazione annua lo strumento fondamentale per avere una visione panoramica del tipo di contribuente, e quindi per controllare le successive dichiarazioni annue, diamo cioè la possibilità all'Amministrazione finanziaria di avere una indicazione fondamentale dei « settori » dell'attività economica e dei « tipi » di evasione. Così può essere veramente impostato su basi razionali lo sviluppo dell'istituto nei prossimi anni. Tanto è vero che successivamente, nell'emendamento all'articolo 3, noi proponiamo che, negli anni d'applicazione successivi al primo, alla dichiarazione annua siano tenuti solo i contribuenti che, in sede di imposta complementare, hanno un reddito accertato superiore alle 600 mila lire. In un primo tempo chiediamo una piattaforma comune a tutti i cittadini italiani, non solo sulla base tributaria, ma sulla base generale di conoscenza del tipo di esercizio dell'attività economica; successivamente chiediamo di concentrare gli sforzi su quelli che possiamo considerare i nuclei fondamentali dei contribuenti, che cominciano a pesare ai fini della applicazione dei vari tributi. Questa è la nostra impostazione, che non nascondiamo. Ammetto anche una posizione nostra nei confronti del rilevamento fiscale straordinario; ma penso che, a prescindere da questa posizione, il comma aggiuntivo che noi proponiamo ha una sua ragione di essere, anche se eventualmente il Senato

dovesse riconoscere la necessità di una operazione straordinaria fissata, certo, a tempo indeterminato.

Secondo noi, cioè, anche nell'eventualità che il Senato deliberi di dar mandato al Ministro per le finanze di eseguire in un'epoca genericamente precisata il rilevamento fiscale straordinario, le disposizioni, i commi aggiuntivi che proponiamo agli articoli 2 e 3 hanno una ragione di essere. La ragione è questa: dare all'istituto della dichiarazione annua una sua efficienza organizzativa, in modo che questo istituto nasca vivo e vitale e soprattutto costituisca la base di una organizzazione razionale della nostra Amministrazione finanziaria, per raggiungere l'obiettivo fondamentale di una impostazione moderna per la repressione radicale delle evasioni totali e parziali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli per esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. L'emendamento del senatore Fortunati si può dividere in due parti: la prima è quella che si riferisce alla indicazione di coloro che sono soggetti alla dichiarazione; la seconda parte implica invece la finalità della dichiarazione.

Per quel che riguarda la prima parte, ritengo che l'emendamento sia completamente inutile. Dobbiamo infatti ricordarci di quello che abbiamo affermato con l'articolo 1. Noi, con l'articolo 1, abbiamo ricordato e richiamato il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, di cui abbiamo abrogato esclusivamente taluni articoli che erano incompatibili con questa legge. Ora noi non dobbiamo mantenere in piedi un determinato articolo di quella legge e sostituirlo poi senza averlo abrogato in precedenza. L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, dice testualmente:

« La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, dalle società di qualsiasi tipo, dalle associazioni in partecipazione, dalle imprese agrarie e collettive, dagli enti di fatto nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonchè dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sforniti di personalità giuridica

ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite ».

A me sembra che questa disposizione del decreto Scoccimarro (chiamiamolo così, per non ripetere sempre la data e il numero del decreto medesimo) sia più chiara di quella che non è la indicazione contenuta nel comma proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti. Questo, per quanto riguarda la prima parte.

Per la seconda parte, confesso che, anzitutto, mi urta un pochino, e mi urta in relazione alla mia sensibilità di avvocato, la formulazione, perchè il dire che sono tenute, nel primo anno di applicazione della legge, alla dichiarazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, per la identificazione anche dell'attività esercitata, non mi sembra, dal punto di vista della forma giuridica, una cosa perfetta.

Ma è sulla sostanza, più che altro, che vorrei fare delle osservazioni. Noi abbiamo dovuto ribattere (dico noi, intendendo sia il senatore Fortunati quanto la maggioranza della Commissione) tutte le critiche che erano state fatte all'istituto della dichiarazione annuale, in quanto che si riteneva che questo istituto rappresentasse qualcosa di grave per il contribuente, qualcosa quasi di insopportabile. Ed abbiamo invece ritenuto che questo istituto, come congegnato nel disegno di legge, fosse qualche cosa di sopportabilissimo per il contribuente. Ma quando si converte questa dichiarazione in quella che dovrebbe essere una dichiarazione agli effetti di un rilevamento fiscale perfino dei cespiti patrimoniali posseduti, come potrebbe essere una galleria di quadri, una biblioteca, una collezione di francobolli, noi riteniamo che si appesantisca inutilmente questa dichiarazione annuale che deve essere, per quanto possibile, completa ma contemporaneamente semplice; deve essere tale per cui il contribuente possa e debba dire senza esitazione la verità. Nè il fatto che il senatore Fortunati, con l'emendamento successivo, tenti di limitare l'obbligo della dichiarazione a determinate categorie di contribuenti, a quelli cioè che hanno il reddito globale, agli effetti dell'imposta complementare, superiore alle 600 mila lire, limita questo grave inconveniente. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Ritengo quindi che, mentre questo accertamento, anche quello dei cespiti patrimoniali, sia giustificabile in sede di rilevamento straordinario, non possa però essere inserito quando si tratti di una dichiarazione annuale. Penso che, per la necessità di impedire le evasioni fiscali sia sufficiente l'indicazione (che noi abbiamo aggiunto proprio su proposta del senatore Fortunati) delle fonti di reddito.

Per queste considerazioni, interpretando il pensiero della maggioranza della Commissione, dichiaro che la Commissione si oppone all'emendamento del senatore Fortunati.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo, sull'emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Dopo le osservazioni del relatore di maggioranza, ho poco da dire. Mi soffermerò soprattutto sull'aspetto funzionale dell'emendamento che è stato presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti.

Il senatore Fortunati ha cercato di presentare il suo emendamento come quello che realizzerebbe una maggiore efficienza dell'Amministrazione nell'azione contro gli evasori parziali e contro quelli totali. Credo di dover dissentire da questa impostazione, perchè, per quanto riguarda l'evasione parziale, è evidente che la dichiarazione, così com'è congegnata nel progetto governativo, con le aggiunte portate dalla vostra Commissione agli articoli 1 e 2 di questo testo di legge, tende a dare proprio tutti gli elementi necessari perchè la graduale azione che l'Amministrazione intende condurre al fine di eliminare l'evasione parziale abbia l'auspicato successo. Non certo facendo fare una dichiarazione una volta tanto, controllabile nelle forme normali delle dichiarazioni, si aggiunge molto alla efficienza dell'Amministrazione finanziaria nella lotta contro gli evasori parziali, mentre manca totalmente nell'emendamento in discussione invece la possibilità tecnica di un intervento che non vada per le vie normali delle ricerche anagrafiche nei confronti degli evasori totali.

Il pensiero del Governo è stato molto netto, sotto questo profilo, e, accanto ad uno sforzo di articolare meglio la dichiarazione unica fissata dalla legge del 1945, completandola con una se-

rie di norme, quali quelle contenute nel titolo primo di questo disegno di legge, è stato immaginato quel rilevamento fiscale straordinario da condursi direttamente da incaricati che dovrebbero indagare caso per caso, ove sia necessario, la posizione dei singoli cittadini, ai fini di fornire gli elementi fondamentali per la ricostruzione anagrafica tributaria. Ora io non credo che la proposta dei senatori Ruggeri e Fortunati rappresenti un progresso su questa strada. L'esperienza che abbiamo dietro di noi sulla difficoltà di ottenere delle dichiarazioni da parte di coloro che non sono stati ancora reperiti dall'Amministrazione ci deve rendere sufficientemente prudenti. Io sono stato più volte accusato di essere ingenuo nella presentazione di questo disegno di legge, di fare molto affidamento sulla correttezza ed onestà dei cittadini, forse al di là di quel che sarebbe opportuno; ma il mio affidamento, la fiducia che io nutro, che i cittadini italiani debbono rispondere a questo invito che lo Stato fa loro attraverso la legge che oggi discutiamo, devono essere sostenuti da una serie di accorgimenti, di strumenti atti a riparare a quelle situazioni antiggiuridiche che eventualmente si perpetuassero anche dopo l'emanazione della legge.

Il rilevamento straordinario è uno degli elementi più importanti dell'azione che l'Amministrazione sarà chiamata a condurre una volta assicurata la dichiarazione, per accertarsi che la dichiarazione corrisponda alla realtà delle cose e che tutti i contribuenti siano stati effettivamente reperiti attraverso le dichiarazioni.

Io quindi ritengo che sia meglio restare al testo così come è stato presentato dal Governo e poi modificato dalla Commissione. Questo testo dovrebbe tranquillizzare anche il senatore Fortunati perchè esso dice espressamente quello che era già stato implicitamente detto nella legge del 1945, cioè che nelle dichiarazioni debbono essere specificati i redditi separatamente per ogni cespite produttivo, con l'indicazione dei cespiti medesimi, fornendo, così, tutti gli elementi che sono necessari a rendere possibile un controllo ed una verifica delle dichiarazioni stesse.

Richiamo anche l'attenzione del senatore Fortunati sull'articolo 5 di questo primo titolo che dà all'amministrazione finanziaria uno strumento particolarmente importante per sol-

lecitare da parte del contribuente ulteriori elementi di conoscenza intorno alla sua posizione. In sostanza mi pare veramente che, se si accogliesse questo emendamento che evidentemente presuppone — o quanto meno facilita — l'accoglimento dell'emendamento soppressivo di tutto il titolo che riguarda il rilevamento straordinario, noi non rafforzeremmo la posizione dell'Amministrazione finanziaria, ma la indeboliremmo e faremmo questo senza in alcun modo rendere meno difficile la posizione del contribuente, anzi vorrei dire rendendola ancor più difficile perchè gli chiederemmo una serie di indicazioni che forse spontaneamente qualche categoria di contribuenti si potrebbe trovare abbastanza imbarazzata a dare.

Concludo, quindi, invitando il Senato a non accogliere l'emendamento che stiamo discutendo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Intendo chiarire che, in linea astratta, noi non siamo affatto contrari al rilevamento fiscale straordinario; riteniamo però che, nelle condizioni oggettive attuali, il rilevamento fiscale straordinario sia di problematica esecuzione. In ogni caso, già nel progetto di legge il rilevamento fiscale straordinario è previsto entro il 1952. Ora, poichè i risultati non potrebbero evidentemente essere utilizzati prima del 1953, vi sarebbero almeno due anni di applicazione di una serie di provvedimenti di vasta importanza senza il sussidio del rilevamento: due anni nei confronti dei quali la repressione dell'evasione parziale è affrontata solo con il primo comma dell'articolo 2. È questa la ragione fondamentale che ci induce a portare nell'istituto della dichiarazione annua alcune di quelle caratteristiche che erano previste per il rilevamento fiscale straordinario. Noi ci domandiamo: è possibile o non è possibile che l'Amministrazione finanziaria si ponga come suo compito normale il funzionamento effettivo della dichiarazione annua senza ricorso a strumenti straordinari? Pensate voi sul serio che un rilevamento fiscale straordinario possa dare risultati migliori dell'applicazione controllata, rigorosamente controllata, dell'istituto della dichiarazione annua? Io ho seri dubbi. Per que-

sto — non perchè astrattamente si possa essere contrari all'istituto del rilevamento fiscale straordinario — ho timore che l'istituto della dichiarazione annua, malgrado tutte le intenzioni, se l'Amministrazione non è messa in grado, con una serie di elementi di conoscenza a propria disposizione, di funzionare effettivamente, possa rimanere sulla carta. Questa è una prima questione di principio. Desidererei che i colleghi non equivocassero su questa nostra posizione: noi vogliamo veramente che un'opera di reperimento sia fatta e non sia dilazionata. Questa è la posizione che ci spinge ad insistere per il comma aggiuntivo.

L'altra obiezione che ci ha fatto il collega Zoli non ha ragione di essere, perchè nel secondo comma dell'articolo 2 sono previste le esenzioni. Quindi, data la nostra posizione, nel primo anno di applicazione noi dovevamo chiedere che tutti fossero tenuti alla dichiarazione. L'articolo 2 è composto di due parti: la prima che rappresenta il contenuto della dichiarazione e la seconda che rappresenta il soggetto della dichiarazione. Ora, già nel primo anno della applicazione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione stessa una serie di contribuenti. Allora rimane in vigore il principio stabilito nel decreto legislativo del 1945, se sono già fissate condizioni soggettive di esonero, nel primo anno di applicazione dell'istituto della dichiarazione? Secondo noi, invece, nel primo anno debbono essere soggetti tutti i contribuenti, qualunque sia la loro posizione. Questa non è una posizione in contrasto con quello che è detto nell'articolo 1: anzi, in certo senso, questa nostra precisazione è proprio una esplicazione di quelli che erano i principi del decreto legislativo del 1945.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti del quale ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Ricci Federico ha presentato il seguente emendamento: « Dopo il primo comma aggiungere il seguente: " Le dichiarazioni (da presentarsi preferibilmente in doppio, restandone una copia a mani del contribuente), saranno numerate progressivamente, ed il numero comunicato al presentatore. Sarà di pub-

blica ragione, negli uffici distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle dichiarazioni " ».

Il senatore Ricci Federico ha facoltà di parlare.

RICCI FEDERICO. Questo emendamento è stato da me già brevemente illustrato nella discussione generale. È una cosa semplicissima, si tratta di impedire le evasioni e specialmente le evasioni totali.

Miei amici provenienti dall'America del sud mi avevano detto che cosa succedeva in qualcuna di quelle repubbliche nei tempi andati: avveniva che talvolta una determinata dichiarazione di un contribuente era sempre sotto tutte le altre e non si esaminava mai. Se le dichiarazioni fossero state numerate ciò non sarebbe stato possibile. Non è necessario che io illustri questo punto maggiormente, è un controllo che si chiede, un controllo che serva a dare al pubblico maggiori garanzie e maggiore fiducia.

Eguale, la seconda parte del mio emendamento: « Sarà di pubblica ragione negli uffici distrettuali l'elenco nominativo progressivo dei presentatori delle dichiarazioni », potrà permettere al pubblico di controllare se date persone hanno o no fatto la dichiarazione. Non si chiede altro che sapere chi ha fatto la dichiarazione, non domando, almeno per ora, di portarne a pubblica conoscenza l'importo.

Senza andare per questo in America, qui in Italia so di persone che non hanno mai pagato imposta complementare e ritengo che tutti sappiamo qualcosa del genere. Se le dichiarazioni fossero esposte al pubblico, ci sarebbero controlli e forse qualcuno denuncierebbe i prevaricatori.

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non ha nulla in contrario all'accoglimento dell'emendamento del senatore Ricci.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anch'io in linea di principio non ho nulla in contrario al suo accoglimento. Però mi permetto di fare una osservazione circa la tecnica legislativa. Le nostre leggi stanno diventando quasi illeggibili perchè inseriamo in esse una serie di



norme regolamentari. Quella di cui trattasi nell'emendamento del senatore Ricci a me pare proprio una norma tipicamente regolamentare; si tratta, infatti, del modo di procedere degli uffici, del modo di fare di una certa pubblicità. Quindi, se il senatore Ricci insiste nel richiedere la votazione del suo emendamento, io mi rimetto al Senato; ma ripeto che questa norma potrebbe tradursi in una raccomandazione accettata dal Governo che, in sede di regolamento, venga svolta ed applicata con quegli adattamenti che le esigenze amministrative richiedono. Sullo spirito della proposta, sull'opportunità che anche in modo impegnativo vi sia una garanzia che non si verifichino saldi nella dichiarazione e nei controlli, io sono perfettamente d'accordo.

**PRESIDENTE.** Domando al senatore Ricci se, in seguito alle dichiarazioni del Ministro, insiste nel suo emendamento.

**RICCI FEDERICO.** Ringrazio il relatore e l'onorevole Ministro delle dichiarazioni che hanno fatto accogliendo favorevolmente la mia proposta. Io ritengo però, contrariamente alla convinzione dell'onorevole Ministro, che la mia proposta avrebbe maggiore efficacia se inserita nella legge. Abbiamo esempi di istruzioni regolamentari o di circolari date a proposito di provvedimenti fiscali, le quali non hanno esecuzione. Ne citerò una come esempio. C'è l'obbligo da parte degli esattori delle imposte di stampare negli avvisi che recapitano ai contribuenti le aliquote di imposta. Orbene, da due anni a tale obbligo non si ottempera più, ed il contribuente ciecamente deve pagare quello che viene indicato dall'esattore senza possibilità di controllo. Io mi riservo di chiedere che si stabilisca ben chiaro questo obbligo; per ora l'ho citato solo come esempio del modo come si vien meno alle disposizioni dei regolamenti.

Per questo motivo chiedo che il mio emendamento sia esattamente riportato nella legge.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Vorrei prima di tutto chiarire l'accento che ha fatto il senatore Ricci. La sospensione della disposizione da lui citata, che è una disposizione di regolamento e non di circolare, da parte di

alcuni esattori è stata giustificata in via di fatto adducendo la circostanza del continuo mutare dell'aliquota complessiva applicata alle singole imposte, in conseguenza delle contribuzioni e super-contribuzioni applicate dagli enti locali.

Posso però assicurare il senatore Ricci che da oltre due anni è continua l'azione dell'Amministrazione finanziaria per riportare all'osservanza di questa norma, e ciò sarà tanto più facilmente ottenuto se approveremo questo disegno di legge in cui si evitano le variazioni delle aliquote delle imposte comunali, almeno per quel che riguarda le imposte reali, rendendo estremamente semplice la stampa, sul modulo della cartella esattoriale, dell'aliquota complessiva dovuta prima dell'inizio dell'anno finanziario.

Pregherei però il senatore Ricci, se insiste per la votazione del suo emendamento, di apportarvi una correzione. Non mi pare molto elegante, dal punto di vista della tecnica legislativa, la frase « da presentarsi preferibilmente in doppio, restandone una copia nelle mani del contribuente ». Questa è una questione che sarà meglio regolata secondo le opportunità pratiche che si presenteranno.

**RIZZO DOMENICO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RIZZO DOMENICO.** Io condivido il pensiero del Ministro, poichè mi pare che la prima parte dell'emendamento sia piuttosto di contenuto regolamentare che non di legge. Perciò pregherei la Presidenza di mettere in votazione per divisione l'emendamento. Infatti la seconda parte, quella che attiene alla pubblicità delle dichiarazioni è di grande importanza ed importa la creazione di un istituto o di un metodo che deve scaturire da legge.

Se poi l'onorevole Ricci insistesse voteremmo favorevolmente anche la prima parte del suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Domando al senatore Ricci Federico se accetta la formulazione proposta dal Ministro.

**RICCI FEDERICO.** Posso accettare la soppressione della parte riguardante il numero di copie delle dichiarazioni, ecc., ma, sempre nella prima parte, insisto per il mantenimento della dizione relativa alla numerazione progressiva.

RIZZO DOMENICO. Non insisto sulla votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Ricci Federico, nella formulazione così modificata:

« Le dichiarazioni saranno numerate progressivamente, ed il numero comunicato al presentatore. Sarà di pubblica ragione, negli uffici distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle dichiarazioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 2 c'è un emendamento aggiuntivo dei senatori Bosco e Focaccia. Desidererei però domandare prima ai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, che chiedono di sopprimere il terzo ed il quarto comma, se non sia invece il secondo che loro intendono sopprimere.

FORTUNATI. Qui vi sono due questioni: vi è una questione di collocazione, direi di sistematica, ed una questione di merito. Io chiederei, se si è d'accordo, anzitutto, qualunque sia la decisione finale di merito, nell'elencare gli esonerati non nell'articolo 2, ma nell'articolo 3, in quanto l'articolo 3 incomincia così: « La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati ». Si potrebbe poi continuare: « Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, ecc. ecc. ». A noi sembra cioè che dal punto di vista sistematico sarebbe preferibile che la elencazione fosse collocata nell'articolo 3 anziché nell'articolo 2. Se siamo d'accordo su questo punto, è chiaro che l'emendamento soppressivo avrebbe il significato che la materia va trattata nell'articolo 3 e non nell'articolo 2, e che la discussione di merito pertanto dovrebbe avvenire in sede di articolo 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Anche io ritengo che tale comma stia meglio nell'articolo 3 che non nell'articolo 2. Mi sembra quindi giusta l'osservazione dell'onorevole Fortunati sulla collocazione di tale comma. Naturalmente l'emendamento dell'onorevole Fortunati non è soppressivo, ma noi lo accettiamo a condizione che tale comma sia aggiunto all'articolo 3 e in tale sede discusso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi spiace di dissentire dal parere della Commissione, ma credo che sia sfuggito alla Commissione che il valore prevalente dell'articolo 3 non è solo quello di ripetere quello che già si diceva nell'articolo 1, che la dichiarazione deve essere fatta ogni anno, ma di stabilire le conseguenze della dichiarazione. È, cioè, prevalentemente una norma di carattere penale o repressivo. Proprio quindi all'articolo 2 e logicamente sono state messe tutte le indicazioni intorno alla dichiarazione, cioè chi la deve fare, se si è tenuti a farla, ecc. ecc. Mi domando come riuscirebbe questo articolo 3 se noi prendiamo una parte dell'articolo 2 e lo poniamo nell'articolo 3. Dovremmo fare due parti: se vi interessa, facciamo due articoli.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dovremmo fare nel caso un articolo 1-bis, portando tale comma prima dell'articolo 2.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. A me sembra che, dal punto di vista sistematico-giuridico, il collocamento che è fatto dal disegno di legge sia esattissimo, e che quel comma non possa essere trasferito nè sotto l'articolo 3 nè in un articolo aggiuntivo. Per questa ragione: l'articolo 2 detta norme di diritto sostantivo; l'articolo 3 invece norme di natura processuale, oltre a fissare sanzioni per chi contravviene alla legge. Ecco il vero motivo per cui il comma in discussione non può che rimanere nel posto dove attualmente si trova.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i signori senatori di seguire le norme regolamentari e chiedere la parola prima che parlino il relatore ed il Ministro; in caso contrario rischiamo di fare tre discussioni sullo stesso argomento, anche se non si vuole poi considerare che l'articolo 58 del Regolamento stabilisce che nessun senatore può parlare due volte sullo stesso argomento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Se non siamo d'accordo nel cambiare la collocazione, osservo che non ho ancora svolto l'emendamento. Infatti, se si re-

spinge l'emendamento soppressivo, non vorrei che il contenuto dell'emendamento presentato a proposito dell'articolo 3 non potesse essere discusso, per preclusione. Se siamo quindi d'accordo nel discutere il merito in sede di articolo 3, allora posso mantenere l'emendamento. In caso diverso bisogna che ritiri l'emendamento soppressivo, per riservarmi di prendere la parola per illustrare, in sede di discussione dell'articolo 2, l'emendamento aggiuntivo da me presentato all'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Ritengo che sia opportuno discutere fin d'ora sul merito e in sede di articolo 2. Se sarà necessario, dopo che si sarà votata la legge nel suo complesso, potranno essere fissati i punti da coordinare.

**FORTUNATI.** Il testo proposto è il seguente: « Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

per i redditi della categoria C/2, coloro il cui reddito complessivo non superi le lire 600.000;

per i redditi dei terreni e per i redditi agrari, coloro il cui reddito complessivo non raggiunge le lire 240.000.

« Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari ».

Il testo che noi presentiamo ci sembra più semplice e più chiaro perchè dà luogo a minori contestazioni, in quanto fa riferimento ad un tributo, quale l'imposta complementare progressiva sul reddito, che fissa la posizione economica generale del contribuente. Il testo nostro è il seguente: « Negli anni successivi a quello di prima applicazione, sempre che non siano intervenute variazioni nei redditi già accertati, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, non eccede le lire 600.000 ». Tale emendamento, da noi presentato all'articolo 3, fa riferimento a quello precedente soppressivo degli ultimi due commi del secondo articolo.

Il nostro testo fissa con una norma chiara e precisa, non dubbia, l'obbligo della dichiarazione: con una norma che, a mio avviso, rende snello ed agile il funzionamento dell'istituto della dichiarazione annua, in quanto, a meno

siano intervenute variazioni, elimina dall'obbligo della dichiarazione un numero notevolissimo di piccoli contribuenti, il cui significato tributario ai fini delle imposte che ci interessano è pressochè irrilevante.

Le ragioni fondamentali sono queste: noi ci preoccupiamo, da un lato, che l'istituto della dichiarazione sia tale da non dar luogo a possibilità di evasione, dall'altro, che la organizzazione concreta dell'istituto non sia tale da dar luogo ad un inutile appesantimento burocratico. Vogliamo, in altre parole, che l'istituto della dichiarazione annua debba funzionare sostanzialmente per avere un quadro generale della posizione del contribuente e che, quindi, gli eventuali esoneri, in caso di assenza di variazioni, dalla dichiarazione annua debbono trovare espressione in un tributo che sul piano giuridico misura la posizione generale del contribuente. Il tributo che offre tale misura è l'imposta complementare progressiva sul reddito. L'esonero deve essere configurato in questo modo e non con riferimento a singoli e particolari redditi come quelli di ricchezza mobile, del reddito dominicale e del reddito agrario.

Non si tratta, dunque, di contestare la necessità di esoneri. Si tratta di trovare il metro della valutazione per delimitare i casi di esonero. A noi sembra indubbio che il nostro punto di vista è più comprensibile e più razionale.

**PRESIDENTE.** Allora l'emendamento soppressivo del secondo e terzo comma dell'articolo 2, viene sostituito: esso era un emendamento soppressivo per ragioni di collocazione. Superata la questione della collocazione il senatore Fortunati porta come emendamento sostitutivo al secondo e terzo comma dell'articolo 2 quello che era un emendamento sostitutivo all'articolo 3. Quindi dopo il primo comma dell'articolo 2 si propone di aggiungere il seguente: « Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, non eccede le lire 600.000 ».

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Desidererei chiedere un chiarimento al senatore Fortunati. In sostanza, il senatore Fortunati vuole, nel

primo anno, che siano fatte le dichiarazioni da coloro che hanno un reddito inferiore alle 600.000 lire, agli effetti della imposta complementare, o no? Non sono riuscito a capire questo. In sostanza il senatore Fortunati mantiene l'obbligo della dichiarazione per tutti nel primo anno, limitandola nel secondo anno, o no? Questo è il punto.

PRESIDENTE. Se il senatore Fortunati sostiene un principio che è già stato respinto, vi sarebbe preclusione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Noi non abbiamo respinto alcun principio relativamente alle esenzioni. Dobbiamo prima vedere che cosa deve accadere il primo anno e che cosa deve accadere per gli anni successivi. Nel primo anno, secondo il sistema del disegno di legge, sono dispensati taluni contribuenti, il che non pregiudica il fatto che negli anni successivi si possa anche esonerare altri; in partenza però, nel primo anno, si obbligano tutti i contribuenti, eccetto il caso previsto delle esenzioni. Domando se il senatore Fortunati intende che anche nel primo anno coloro che non sono in questa situazione siano esonerati. Questo è il punto che va chiarito.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Nella mia prima impostazione avevo presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2: in tale impostazione è chiaro che nel primo anno di applicazione intendeva che tutti fossero soggetti alla dichiarazione annua. Del resto, questo, lei stesso, onorevole Zoli, ci aveva detto, è lo spirito del decreto legislativo del 1945. Avendo però il Senato, nella sua maggioranza, respinto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, si potrebbe ritenere che coerentemente alla decisione presa dalla maggioranza (non coerentemente a quella che era la nostra impostazione!) io debba modificare l'emendamento. L'emendamento potrebbe, cioè, essere inteso nel senso che sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, non ecceda le lire 600.000.

I problemi sono due. Si tratta di stabilire chi sono coloro che nel primo anno sono esonerati, ma si tratta anche, secondo noi, di stabilire la situazione giuridica negli anni succes-

sivi. Cioè, negli anni successivi che cosa avverrà? Secondo me, è necessario chiarire che negli anni successivi anche coloro che sono esonerati nel primo anno possono essere obbligati alla dichiarazione annua, se sono intervenute variazioni. Questo, nei riguardi dei singoli tributi, è ovvio. È ovvio anche nell'istituto della dichiarazione annua? Per ogni singolo tributo è stabilito il principio che ogni qualvolta intervengano le variazioni vige l'obbligatorietà della dichiarazione. Si possono allora dare situazioni siffatte: la valutazione globale dell'imposta complementare rimane ferma, ma intervengono variazioni degli elementi costitutivi. In questo caso, essendo intervenute variazioni degli elementi costitutivi, sottoponiamo il contribuente all'obbligo della dichiarazione, anche se nel primo anno, in linea generale, è stato esonerato? Pongo questo quesito che mi pare non sia chiarito nemmeno dal testo della relazione ministeriale e di maggioranza. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno anche se non sono avvenute variazioni nei redditi già accertati. Ma se variazioni sono intervenute nei confronti degli esonerati, pur mantenendo fermo il reddito complessivo, v'è obbligo o non v'è obbligo della dichiarazione annua?

Comunque, a prescindere da ciò la nostra posizione è questa: sono esonerati coloro che, ai fini della imposta complementare sul reddito, non eccedono le lire 600.000 di reddito complessivo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'impressione — e me ne dispiace per il senatore Fortunati — che qui stiamo confondendo un po' le idee. La funzione della norma dell'articolo 2, così come è stata pensata dal Governo, non era quella di stabilire una esenzione dall'obbligo della dichiarazione, ma era quella di dire chiaramente che chi non raggiunge il limite minimo imponibile non deve presentare la dichiarazione, facendo eccezioni a questo principio nei casi del reddito di categoria C/2 rispetto ai quali fino a 600 mila lire non è utile e necessaria per l'Amministrazione la dichiarazione perchè l'imposta complementare pagata

per ritenuta in misura proporzionale è definitiva.

In sostanza l'articolo 2 dice che tutti debbono presentare la dichiarazione quando siano assoggettati all'imposta (articolo 1 della legge 1945). Per evitare che vi siano dubbi di interpretazione su questo articolo abbiamo scritto la norma che per i redditi dei terreni e per i redditi agrari coloro che non raggiungono le 240 mila lire, cioè il minimo imponibile di questa legge di reddito complessivo sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione.

E così pure per il caso dei redditi di categoria C/2 perchè rispetto a questi non interessa la dichiarazione in quanto l'imposta non è progressiva ed è pagata alla fonte dal datore di lavoro. Era superfluo chiedere un carteggio che non serviva a nulla.

Chiarito questo dirò dopo le dichiarazioni della Commissione quale è il pensiero del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione trova una certa contraddittorietà nelle tesi sostenute dal senatore Fortunati. L'emendamento Fortunati al primo comma dell'articolo 2 proponeva che tutti i contribuenti dovessero il primo anno fare una dichiarazione più pesante della dichiarazione annua. Non essendo stato accolto questo principio e una volta approvato dal Senato che la dichiarazione deve essere quale prevista dal disegno di legge, il senatore Fortunati passa all'altro estremo e dice: « Fin dal primo anno bisogna esonerare tutti coloro il cui reddito non raggiunge agli effetti della complementare le 600 mila lire ». Questo è un indirizzo completamente opposto; proprio per le ragioni sostenute dal senatore Fortunati su quello che è il fenomeno della evasione parziale, a me sembra che sia necessario che sicuramente nel primo anno — discuteremo poi il suo emendamento negli anni successivi — si faccia questo accertamento di tutti i redditi, i quali sono, come ha detto il Ministro, in quel margine che va dall'intassabilità delle 240 mila lire in su, perchè altrimenti noi diamo proprio modo al contribuente che deve fare una sua valutazione — e molte volte si tratta di redditi variabili per i quali quindi è possibile anche

una certa elasticità in tale valutazione nella stessa coscienza del contribuente — di valutare un esonero fino al limite di 600 mila lire che è tassabile e per l'imposta di ricchezza mobile e per quella complementare, agevolando in tal modo proprio quel fenomeno dell'evasione parziale che il senatore Fortunati mirava ad eliminare.

Per queste considerazioni la Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei prima di tutto far notare che, se l'emendamento dell'onorevole Fortunati venisse accolto, noi avremmo non un miglioramento ma un peggioramento rispetto alla situazione attuale. Infatti oggi, almeno nella legge, è stabilito che il contribuente ai fini dell'imposta di ricchezza mobile deve dichiarare il suo reddito e le eventuali dichiarazioni senza nessun limite, eccettuato quello del minimo imponibile. Orbene, io domando al senatore Fortunati come potrebbe l'Amministrazione accertare l'imposta di ricchezza mobile per tutti questi contribuenti se mancano le dichiarazioni. Si dovrebbe, per un largo settore, continuare col sistema attuale indiziario, con tutti gli inconvenienti ad esso collegati, e la legge quindi perderebbe una notevole parte della sua efficacia. Questa è la stessa ragione per la quale ho resistito alle sollecitazioni fattemi anche da amici della mia parte, che volevano che la dichiarazione iniziasse da un importo particolarmente notevole ed elevato, ritenendo che la dichiarazione servisse prevalentemente per l'imposta personale. Ma noi l'abbiamo chiamata dichiarazione unica proprio perchè serve per tutte le imposte che si devono pagare sul reddito, e ciò per esaurire con una unica formalità tutti i doveri che il contribuente ha verso l'Amministrazione nei confronti di tutte le imposte.

Aggiungo inoltre un'altra considerazione, già prospettata, del resto, dall'onorevole relatore. Questo limite di 600 mila lire è un limite che non può che dar luogo a continue controversie tra Amministrazione e contribuenti. Abbiamo innanzi agli occhi l'esperienza recente dell'imposta straordinaria sul patrimonio. C'era un

limite di tre milioni per assoggettare i possessori di patrimonio all'imposta; c'era un limite di un milione e mezzo per fare la dichiarazione cautelativa per l'amministrazione finanziaria in maniera di poter raccogliere i patrimoni che meritavano di essere sottoposti a controllo per vedere se stavano al di qua o al di là di quel margine. Ma il complesso delle dichiarazioni che si sono raccolte dimostrano che l'evasione totale è stata notevolissima; e quando noi arriveremo ad identificare i singoli contribuenti, ci sentiremo dire: « ma io credevo che il mio patrimonio valesse un milione e mezzo o due milioni e ottocento mila », e ciò pur di non arrivare al limite della disposizione.

Quindi se noi vogliamo rendere veramente efficace la dichiarazione e vogliamo dare ad essa questa funzione innovativa del nostro sistema di accertamento, dobbiamo chiedere che la dichiarazione sia fatta da tutti i contribuenti assoggettabili all'imposta. Il problema della revisione delle dichiarazioni, della mano da usare da parte dell'Amministrazione nei confronti dei redditi più elevati, è un problema di carattere amministrativo che non ho difficoltà fin da questo momento a denunciare. È evidente che i redditi più elevati saranno assoggettati a continui controlli perchè sono i più dinamici e quindi giustificano questo continuo intervento dell'Amministrazione. I redditi più piccoli non subiranno continue verifiche e controlli se non laddove vi è una precisa indicazione che suggerisca questo intervento. Ma appunto per arrivare a questo risultato dobbiamo chiedere al contribuente la dichiarazione ripetuta ogni anno solo nel caso che egli sia al di sopra del minimo imponibile.

Queste sono le ragioni che non permettono al Governo di accettare l'emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Poichè dal pensiero del Governo appare che l'impostazione dell'articolo 2 è legata alla fissazione dei minimi imponibili, e poichè, successivamente, nel disegno di legge si tratta appunto dei minimi imponibili, e in proposito sono stati da noi presentati emendamenti, chiedo che la discussione sul secondo e terzo comma dell'articolo 2 sia fatta quando il Senato si sarà già pronunciato sui minimi imponibili.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa può essere una questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, le domando se la sua è una proposta formale di carattere pregiudiziale oppure un semplice consiglio.

FORTUNATI. È una proposta formale.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Mi pare che la dizione dell'articolo che qui si discute adesso non sia abbastanza chiara. Me lo conferma un aggettivo pronunciato dall'onorevole Ministro, il quale ha parlato di redditi « esclusivi » di categoria C/2; la parola « esclusivi » non c'è nel testo. Ma io approvarei benissimo « esclusivi », senonchè allora verrebbe a mancare l'accordo con la dizione « coloro il cui reddito complessivo ». Io vorrei sapere se sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione coloro che nella categoria C/2 hanno un reddito inferiore a 600 mila lire, quando hanno anche altri redditi provenienti da altri cespiti, (per la complementare); oppure se le seicento mila lire sono il coacervo di tutti i redditi. Questo bisogna chiarire, e credo si raggiungerebbe lo scopo se si sopprimesse la parola « complessivi ». Lo stesso va detto per il comma successivo, perchè mantenendo tale parola nasce il dubbio se bisogna considerare non soltanto il reddito di cui si parla, ma eventualmente anche altri redditi.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Vanno considerati tutti i redditi!

PRESIDENTE. L'onorevole Fortunati ha presentato alla Presidenza la proposta di sospendere l'esame del secondo e del terzo comma dell'articolo 2, sino alla decisione del Senato circa i limiti esentabili. Su questa proposta hanno diritto di parlare due senatori a favore, compreso il presentatore, e due contro.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di associarmi alla richiesta dell'onorevole Fortunati per la sospensiva dell'esame del secondo comma dell'articolo 2, perchè è evidente che nel disegno di legge le due cifre di 600 mila e di 240 mila, al secondo comma dell'articolo 2, come ha notato l'onorevole Ricci, sono in funzione di quei minimi esentabili. Ora è chiaro che se noi non ci mettiamo d'accordo su questi minimi esen-

tabili, non potremo certamente passare all'esame dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bosco, contro la sospensiva.

BOSCO. Signor Presidente, fra i minimi imponibili e le esenzioni dalla dichiarazione non c'è una connessione sostanziale ma connessione formale per la sola identità delle cifre. Se siamo d'accordo su questa premessa, si potrebbe, come del resto abbiamo fatto qualche altra volta, discutere l'articolo 2 nella sede propria, e lasciare in sospeso solamente le cifre, che poi riempiamo successivamente quando stabiliremo la misura dei minimi imponibili. Rinviare, significherebbe portare in sede di discussione del minimo imponibile il problema diverso della esenzione dalla dichiarazione.

Quindi la mia nuova proposta indirettamente è contraria alla richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione rileva che l'articolo 15 è stato richiamato a sproposito, è invece l'articolo 16 quello che interessa perchè è in funzione della imposta complementare che deve essere tenuto presente quel minimo e non in funzione della imposta di ricchezza mobile. Ora credo anch'io che, dal punto di vista formale, quale che sia la decisione su questo articolo 16, essendo lo scopo di questa esenzione quello di dispensare coloro che non sono soggetti ad imposta, ed essendo questo compreso nella proposta del senatore Ruggeri circa i limiti variabili, non possiamo indicare questa cifra in questa sede; bisognerebbe forse passare oltre, dicendo che coloro il cui reddito non superi quello tassabile a norma dell'articolo ecc. ecc. Facendo in questo modo, ci toccherà solamente di lasciare in bianco le cifre che si riempiranno dopo.

FORTUNATI. Non siamo d'accordo con l'onorevole Zoli, perchè, al secondo comma dell'articolo 2, anzichè a due metri, vi sarebbe riferimento ad uno solo metro di esenzione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non ho detto questo: non c'è un solo metro, perchè quando voi indicate nell'articolo 16 i redditi complessivi formati esclusivamente da lavoro a lire 480 mila, considerate il limite di 480 mila lire

che è quello considerato per la categoria C/1, per cui noi abbiamo l'esenzione da 480 mila lire; mentre invece per la categoria C/2, come ha spiegato il Ministro, non interessa l'accertamento per i redditi fino a 600 mila lire. Quindi è opportuno rinviare tutto, per studiare meglio il problema. Ritengo che non sia infatti possibile fissare una cifra sola, perchè il limite per il reddito da lavoro indicato in lire 480 mila si riferisce alla categoria C/1.

PRESIDENTE. Possiamo entrare nel merito lasciando in bianco le cifre, perchè o si lasciano le cifre in bianco, discutendo del merito o si sospende tutto, secondo la proposta del senatore Fortunati.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. A mio avviso, per procedere con chiarezza e per essere informati esattamente della portata invero un po' nebulosa di questo articolo che è condizionato dall'articolo 16, riterrei opportuno aderire alla proposta del senatore Fortunati ed esaminare la questione nel suo complesso all'articolo 16. Quando si studiano i problemi nel loro complesso si corre meno il rischio di cadere in qualche equivoco o inesattezza che poi è irrevocabile, che anzi potrebbe persino essere preclusiva. Perciò sotto questo profilo io sono favorevole alla proposta del senatore Fortunati.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La proposta di lasciare in bianco le cifre evidentemente non è accoglibile perchè all'articolo 2 abbiamo due sole categorie; ove invece fosse approvato l'articolo 16 avremmo delle altre categorie che sarebbero esenti e delle quali non c'è la previsione nell'articolo 2. Quindi sarebbe impossibile successivamente limitarsi ad inserire le cifre. Ecco perchè a mio avviso bisogna aderire alla proposta del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo l'esame del secondo comma e passiamo al terzo.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il terzo comma non ha niente a che vedere con tale questione. Il dire: « Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni

e dei redditi agrari », non ha alcuna influenza sulla discussione successiva.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Quello che dice l'onorevole Zoli non è esatto. Noi abbiamo un articolo 14-*quater* con cui proponiamo appunto una diversa valutazione dei redditi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione sul secondo e terzo comma dell'articolo 2 è rinviata ed abbinata a quella dell'articolo 16.

Passiamo allora all'esame dell'articolo 3, di cui do lettura:

### Art. 3.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati.

In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria B e di categoria C/1, del 10 per cento, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore De Luca, così formulato:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente: " Coloro che sono tenuti alla dichiarazione devono presentarla ogni anno. Il contribuente il cui reddito imponibile sia disceso al di sotto dei 2 milioni di lire nell'anno antecedente, è tenuto a dichiarare la avvenuta diminuzione " ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. Nel mio emendamento, non so se per un errore mio nel trascriverlo, oppure perchè sia stato male stampato, vi è una contraddizione che io certamente non intendo

proporre al Senato. È infatti interesse di colui il cui reddito sia sceso al di sotto dei due milioni di lire di denunciare tale diminuzione. Quindi sarebbe assurdo imporlo. Pertanto, io modificarei il testo dell'emendamento così com'è stato stampato.

Debbo però osservare che, essendo la disposizione da me proposta connessa con l'altro emendamento da me presentato all'articolo 2, dato che la discussione sull'articolo 2 è stata rinviata al momento in cui si discuterà l'articolo 16, sarebbe opportuno rinviare la discussione anche su questo emendamento per tenerla globalmente quando verrà in discussione l'articolo 2, e cioè dopo l'articolo 16.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza per esprimere il suo parere su tale emendamento.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Vorrei soprattutto precisare la posizione dell'emendamento dell'onorevole De Luca. L'onorevole De Luca dice che siccome noi abbiamo da decidere in sede di articolo 16 anche la questione di coloro che debbono essere esentati dalla dichiarazione, il suo emendamento, che egli aveva presentato precedentemente e che era stato dichiarato decaduto, s'intenderebbe rinviato. Non mi pare che questa sia la posizione: noi abbiamo rinviato l'articolo 2 in relazione al coordinamento con quelli che sono i minimi tassabili, puramente e semplicemente. Non ho nessunissima difficoltà, se si deve discutere l'emendamento dell'onorevole De Luca, precedentemente dichiarato decaduto, a dimostrare che esso non può essere accolto. Tuttavia, siccome esso è decaduto, credo che non lo si possa far risorgere.

Questo, per quanto riguarda il primo emendamento, quello base. Quanto al secondo, anche rettificato, esso non può essere accolto per questa ragione: le famiglie in Italia sono qualche cosa come undici milioni; coloro i quali hanno un reddito, reddito lordo, si noti bene, superiore a due milioni sono 260 mila. Ora, evidentemente, l'emendamento significherebbe che si dovrebbe cominciare con l'esentare dalla dichiarazione la bellezza di almeno dieci milioni di famiglie di contribuenti: non mi pare che sia ammissibile questo, nè per il primo anno, nè per gli anni successivi. Credo quindi che l'emendamento De Luca all'articolo 3 sia da respin-



gere perchè accoglierlo significherebbe svuotare completamente la legge di ogni reale valore.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. La questione è un'altra: siccome l'emendamento è interdipendente rispetto allo emendamento all'articolo 2, e siccome l'articolo 2 noi non l'abbiamo discusso e non lo discutiamo, solo quando il Senato avrà deciso sull'emendamento da me proposto all'articolo 2, si potrà decidere sull'altro mio emendamento all'articolo 3, che è una conseguenza di quello.

PRESIDENTE. Allora, per far più presto, lo ritiri e lo ripresenti.

DE LUCA. Lo ritiro e lo ripresento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Longoni ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: " Essa può essere anche rappresentata da una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, attestante, ove ne sia il caso, che nessuna variazione è intervenuta " ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zoli.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. Mi pare che se ne sia parlato sufficientemente in sede di discussione generale. Si tratta ogni anno di obbligare i contribuenti a fare un esame di coscienza; ogni anno il contribuente non deve scrivere due righe per dire che il suo reddito non è variato, ma rinnovare la dichiarazione intera che solo così può essere considerata come un atto serio, atto che potrebbe essere troppo leggermente compiuto con una semplice, non meditata e non specificata dichiarazione di conferma.

PRESIDENTE. Nell'assenza del senatore Longoni dichiaro decaduto l'emendamento.

I senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti hanno presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Il secondo comma dell'articolo 3 ci sembra proprio che debba essere soppresso per le stesse ragioni

che ora ha detto il senatore Zoli. Cerchiamo ora noi di dare una coscienza tributaria, cerchiamo noi di portare anche volontariamente i contribuenti a fare ogni anno un esame di coscienza tributaria. Ora con questo automatismo dell'aumento del 10 per cento, laddove non si ripeta la dichiarazione annuale, si viene di nuovo ad instaurare, sia per gli uffici che per i contribuenti, una norma costante: una multa da lire 2 mila a 200 mila. Di ciò approfitteranno proprio coloro il cui reddito è aumentato più del 10 per cento.

C'è la dichiarazione obbligatoria, ci sono le sanzioni — e diremo poi quali dovrebbero essere — e quindi mi sembra che dovrebbe bastare: direi che questo secondo comma è contro il titolo stesso del disegno di legge « perequazione tributaria ». Qui si verrebbe a fare una perequazione meccanica automatica e quindi irrazionale. Per questa ragione proponiamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Aderisco alla proposta di soppressione di questo secondo comma dell'articolo 3. In verità non mi rendo conto, sotto il profilo giuridico, della natura di questo incremento del 10 per cento rispetto a quei due tipi di reddito per il caso dell'omissione della dichiarazione annuale. A che titolo il fisco, onorevole Ministro, dovrebbe percepire questo 10 per cento in più? Non a titolo di imposta su un reddito che è solo presunto ma che potrebbe essere inesistente, non a titolo di penalità, perchè non si parla nè di pena nè di penalità, o meglio se ne parla successivamente nell'altro comma e in misura, mi pare, abbastanza rilevante. Ora, che giustificazione potrebbe avere questo incremento? Mi pare che sia molto più logico ricorrere al sistema cui si è ricorso, cioè ad un sistema di penalità nel caso di omissione, ciò che io, del resto, in un mio emendamento, ho proposto addirittura di incrementare sotto diverso profilo.

Ecco perchè mi sembra eccessiva e soprattutto non fondata, nè dal punto di vista giuridico nè da quello morale, questa forma di arricchimento indebito dello Stato attraverso una imposta che già in apparenza si sa non percepibile per difetto di imponibile.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io vorrei che fosse compresa bene dai presentatori dell'emendamento la portata dell'emendamento stesso, perchè noi dobbiamo considerare che in questo comma ci sono due disposizioni; la prima, che è quella che il contribuente che non ha rifatto la dichiarazione viene egualmente iscritto a ruolo, in quanto i ruoli, d'ora in avanti, non saranno più fatti sulla base della conferma, bensì su quella della dichiarazione. Ora, se noi non dicessimo, come si dice nella prima parte del comma, che « in caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo », la prima conseguenza dovrebbe essere che, in caso di mancata dichiarazione, il contribuente cesserebbe di essere iscritto a ruolo. Questa è la prima conclusione. Discutiamo solo quindi la questione dell'aggiunta.

Io credo che questa sanzione, che si aggiunge alle altre sanzioni che vengono successivamente, non sia affatto inopportuna. Praticamente non è altro che una sanzione per coloro i quali credono di omettere la dichiarazione. Intanto, come primo effetto, essi sono iscritti a ruolo per la stessa cifra aumentata del 10 per cento a titolo di sanzione.

D'altra parte, onorevole Ruggeri e onorevole Fortunati, successivamente proponete che coloro che ometteranno la dichiarazione siano addirittura messi in carcere, e vi scandalizzate perchè viene proposto che invece siano colpiti con una presunzione di aumento del 10 per cento. Ritengo quindi che debba essere affermato il principio della iscrizione automatica al ruolo, prima parte, e debba essere mantenuto anche il principio che, per questa omessa dichiarazione, il primo effetto, indipendente da quella che sarà poi la sanzione penale, sia la presunzione che il reddito è aumentato del 10 per cento. In questo modo i contribuenti sono indotti non a non denunciare ma a denunciare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi scuserà il senatore Ruggeri se considero il suo emendamento abbastanza sorprendente, perchè da quella parte continuamente si ammonisce il Go-

verno dicendo: noi vogliamo una dichiarazione efficiente, vogliamo delle norme pratiche che veramente portino ad ottenere la dichiarazione; invece, quando ci imbattiamo in una norma pratica di valore evidente, dal punto di vista della realizzazione del nostro scopo, immediatamente da quella parte vengono gli emendamenti soppressivi o modificativi. Io credo di aver più volte detto al Senato che, in materia tributaria, bisogna aver molto discernimento nell'erogazione delle pene. Infatti le nostre leggi attuali prevedono molte pene gravi, ma che nessuno applica, perchè l'Amministrazione, e soprattutto i tribunali, trovano difficoltà ad applicarle appunto a causa della loro gravosità. Cerchiamo di trarre i frutti da questa esperienza. Esistono già oggi penalità per l'omessa dichiarazione, ma il procedimento è così lungo e complesso che, quando si arriva ad irrogare queste pene, il contribuente si è quasi dimenticato della mancanza commessa e quindi l'effetto migliorativo della morale del contribuente va completamente perduto. Qui noi abbiamo invece una sanzione di effetto immediato, perchè tre mesi dopo la mancata dichiarazione il contribuente si troverà iscritto al ruolo con un aumento automatico del 10 per cento, restando impregiudicata la possibilità, anzi il dovere dell'Amministrazione di rivedere la posizione di chi non ha fatto la dichiarazione.

Pensare che l'Amministrazione ometta di rivedere la posizione del contribuente, perchè si applica il 10 per cento di aumento, mi pare veramente non rendersi conto del sistema della legge. Infatti quale è il sistema della legge? Il sistema è che l'Amministrazione deve osservare e controllare soprattutto le situazioni non normali che si presentano al suo esame, o, come ho detto, le situazioni dei redditi particolarmente dinamici, variabili di anno in anno, oppure le situazioni non normali dei contribuenti che non fanno il loro dovere e non presentano la dichiarazione. Mi sembra logico che il primo dei contribuenti che è necessario sottoporre a controllo dall'Amministrazione è quello che non ha presentato la dichiarazione. E ciò per determinare se l'aumento effettivo rispetto all'accertamento dell'anno precedente è contenuto od è superato dal suddetto limite del 10 per cento.

E mi permetta il senatore Rizzo di essere particolarmente sorpreso della sua adesione a questo ordine di idee. proprio nel momento in

cui ho davanti agli occhi un suo emendamento veramente draconiano e duro nei confronti del contribuente, in cui si dice che chi non fa la dichiarazione non può difendersi nei confronti dell'Amministrazione, la quale in tal modo sarebbe libera di fare l'accertamento che vuole. Ora se il presupposto del senatore Ruggeri è una certa diffidenza verso l'Amministrazione che non fa il suo dovere... (*interruzione dell'onorevole Ruggeri*).

Ella lo ha detto: se noi applichiamo automaticamente l'aumento, l'Amministrazione si disinteressa dal rivedere l'accertamento. (Mi permetta di tradurre in termini chiari tale diffidenza verso l'Amministrazione). E vogliamo proprio dare all'Amministrazione uno strumento così grave come questo, che cioè l'accertamento predisposto dall'Amministrazione non è più suscettibile di controllo da parte degli organi contenziosi competenti? Ci saranno e ci sono ancora oggi delle norme analoghe a queste, giustificate dal fatto che chi è richiesto di presentare una certa contabilità o un certo documento, e dichiara di non tenere l'amministrazione e la contabilità, può essere che domani tenti di produrre questo documento in sede contenziosa; orbene, in tal caso, non può essere ammesso a far valere questo documento o questa contabilità. Ma arrivare fino al punto di dire che non si può difendere, mi pare una cosa molto grave, comunque molto più grave della proposta che noi abbiamo fatto qui di applicare automaticamente un aumento del 10 per cento immediatamente percepibile, che noi riteniamo essere una delle norme più importanti per sorreggere e stimolare il contribuente nella ripetizione annuale della sua dichiarazione.

RIZZO DOMENICO. Chiedo che l'emendamento sia posto in votazione per divisione.

DE GASPERIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Dopo quanto ha detto l'onorevole Ministro io posso aggiungere che la norma che noi discutiamo tende a rendere particolarmente efficace la intera riforma. Voi sapete che i contribuenti in Italia possono essere divisi in tre categorie: quella di chi paga, quella dei negligenti in buona o in mala fede ed infine quella dei sornioni, cioè di coloro che — bene o male — spesse volte non fanno il loro

dovere. Per queste due ultime categorie possiamo domandarci: è efficace questa norma? Penso di sì perchè servirà a svegliare la memoria degli smemorati.

Le norme, onorevoli colleghi, rappresentano un incentivo per coloro per i quali non pagare le imposte e le tasse è una manifestazione di furberia.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Concordo col relatore che sia indispensabile, anche quando manchi la dichiarazione, che i redditi siano ugualmente iscritti a ruolo. Il dissenso verte esclusivamente sulla seconda parte dell'articolo: se si debbano o meno imporre quegli aumenti del 10 per cento previsti dal testo.

Ritiriamo, pertanto, come già ho dichiarato, l'emendamento soppressivo del secondo comma, e chiediamo la votazione per divisione del secondo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Poniamo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 3 diviso in tre parti, delle quali darò lettura.

La prima parte è così formulata: « In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la seconda parte così formulata: « ... aumentati per i redditi di categoria B e di categoria C/1, del 10 per cento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

Pongo infine in votazione la terza parte del secondo comma dell'articolo 3, che suona: « ... salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue ora l'emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti al terzo comma, così formulato:

« Sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

” Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vi-

genti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio, chi omette di presentare la dichiarazione è punito:

a) con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, con la riduzione di un terzo per i casi lievi e con il raddoppio per i casi gravi, se si tratta di base imponibile ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito inferiore a 5 milioni di lire;

b) con la reclusione sino a 6 mesi e con multa sino a 500 mila lire se si tratta di base imponibile ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito superiore a 5 milioni di lire ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri, relatore di minoranza, per svolgere il suo emendamento.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Qui viene in discussione forse una delle questioni più gravi di questo disegno di legge: si tratta delle sanzioni.

Vero è che la nostra proposta in fondo era una conseguenza dell'emendamento proposto all'articolo 2, cioè trasferire, se non nel complesso delle norme, nel principio, il rilevamento fiscale previsto dall'articolo 25 in avanti, all'atto della dichiarazione. Trasferivamo in conseguenza anche le pene, se pure in misura diversa, che il testo governativo e la Commissione stabiliscono per i difetti, le colpe, le evasioni all'atto del censimento tributario.

Poichè non è stato accolto il nostro concetto di eliminare per ora il censimento, noi pensiamo però ugualmente che le pene maggiori debbano essere considerate all'atto della dichiarazione obbligatoria; non capisco in fondo perchè voi ponete queste pene in un atto che è già proiettato nel tempo, nel 1952 — e può darsi poi che esso venga rimandato con una proroga da parte del Ministro — le escludete in questo atto che è evidentemente ed immediatamente un atto di evasione fiscale.

Voi ponete delle pene che non intenderete mai applicare per i grossi evasori; voi ponete delle pene in un atto che, immediatamente, quando sarà fatto, sarà soltanto di indole amministrativa e statistica, arrivo a dire, non immediatamente tributaria: tale carattere assumerà poi, negli anni successivi. Inoltre applicate la stessa pena

a tutti quanti gli evasori, di qualunque statura, di qualsiasi dimensione essi siano. In concreto noi chiediamo una norma più elastica per i piccoli evasori e chiediamo una pena severa, che può lasciare perplessi, in quanto è cosa nuova per il legislatore italiano, cioè la reclusione per i grossi evasori. Abbiamo però fatto il nostro esame di coscienza, abbiamo fatto tutte le nostre considerazioni politiche e sociali.

Io ricordo, onorevole Bertone, una sola frase che ella pronunciò alla Costituente quando assunse il Ministero del tesoro. Ella disse che, se c'era uno sciopero che non aveva ragione di essere, se c'era uno sciopero che significava un tradimento della Patria, questo era lo sciopero fiscale. Lei fu applaudito da tutta l'Assemblea costituente. Noi abbiamo però constatato, ormai senza dubbi, che questo tradimento dai grossi finanziari italiani è stato commesso, in questo settore tributario, come, non esito a dirlo, in altri settori della vita politica ed economica del nostro Paese. Penso che questa nostra proposta susciterà una battaglia. Io non sono un giurista; mi limito soltanto ad indicare la misura delle pene da noi proposte, e mi sembra che non siamo molto severi, in fondo. Fino ad un reddito di cinque milioni noi non consideriamo la reclusione, ma ci limitiamo soltanto a delle ammende, del resto abbastanza elastiche. Proponiamo infatti l'ammenda da 10 a 100 mila lire, con il raddoppio e le riduzioni a seconda della entità delle evasioni. Ma manteniamo fermo il concetto che se c'è chi in questo settore non fa il suo dovere ed ha la possibilità e il dovere di farlo più degli altri, e cioè in fondo quelle poche migliaia di famiglie italiane che hanno un reddito superiore a cinque milioni, lo Stato, la Nazione, il Governo hanno il dovere, hanno l'obbligo di intervenire energicamente e di punire severamente.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di Commissione di finanza e tesoro questo emendamento, proposto dal senatore Ruggeri, fu discusso a lungo e fu ricordata la lotta contro gli evasori che sono stati definiti — in tutti i tempi — i peggiori parassiti della Nazione. Ma quando la discussione fu approfondita sotto la presidenza del Presidente senatore Paratore e con l'efficace intervento del re-

latore Zoli, io ritenni che i colleghi della minoranza fossero convinti che questo emendamento non reggeva, per due motivi: per un motivo teorico, perchè quante volte è stato tentato dal legislatore italiano di porre una penalità restrittiva della libertà personale, altrettante se ne è dovuta constatare l'inefficacia; per un motivo pratico, perchè le leggi tributarie non possono essere rapportate a quelle eccezionali.

Durante la guerra — voi sapete — non furono poche le leggi eccezionali; qualcuna prevedeva persino la fucilazione ma, al « borsaro nero » e a simile gente il pericolo della fucilazione non impedì di compiere i reati colpiti da quelle leggi.

Di conseguenza non dobbiamo imitare i legislatori anglosassoni i quali ci hanno preceduto nelle formazioni delle leggi fiscali tenendo conto delle condizioni etniche, economiche e sociali dei contribuenti inglesi ed americani; noi dobbiamo tener conto — invece — della mentalità latina la quale — in genere — teme una cosa sola: la penalità e l'onere finanziario specialmente quando questo incide in profondità sui propri mezzi. (*Commenti*).

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento Ruggeri.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Consentitemi brevi osservazioni a questo emendamento. Io non intendo dire mezza parola in ordine al criterio di carattere politico in base al quale sono proposte le sanzioni che ci interessano e il cui problema affrontiamo in questo momento per la prima volta. Durante la discussione generale, al sistema delle sanzioni penali sono stati mossi vari rilievi e naturalmente, a seconda del punto di vista da cui si esaminano, ne discendono diverse conclusioni. Infatti se guardiamo il sistema delle sanzioni sotto l'aspetto della gravità della violazione del dovere civico che il contribuente commette quando non fa la dichiarazione dei redditi o non fa una dichiarazione veritiera, è evidente che siamo portati a dover concludere che le sanzioni devono essere molto severe. Se invece l'esame delle sanzioni lo impostiamo considerando che, per la prima volta, dopo una lunghissima tradizione di immoralità tributaria, si tenta di ricostituire rapporti di fiducia reciproca tra il contribuente e lo Stato,

allora si è indotti a dire: andiamo cauti, andiamo adagio nel gravare la mano con sanzioni, che difficilmente poi potrebbero trovare applicazione. Io non dico e non so per difetto di chi: o per difetto degli organi che debbono fare gli accertamenti, o per difetto del magistrato che poi è chiamato a giudicare della violazione della legge. Io sono del parere che il problema vada esaminato soprattutto sotto questa visione pratica della realtà della vita politica italiana, perchè altrimenti temo che, se le sanzioni dovessero ispirarsi all'altro sia pure più elevato e nobile criterio al quale accennavo in principio, correremmo il rischio che esse, agli effetti pratici, resterebbero come le grida manzoniane.

Chi, come me ha già avuto l'opportunità di tastare il polso non degli organi fiscali, ma della Magistratura, in conversazioni private con magistrati, può dichiarare di attestare che difficilmente il magistrato potrà trascurare, agli effetti dell'irrogazione della pena, un elemento che è altamente umano e che corrisponde ad una esigenza equitativa del suo giudizio, questo: che non è possibile, dopo quasi un secolo di scivolamento verso una immoralità tributaria, quale è questa che noi tutti dolorosamente constatiamo, che il magistrato possa colpire in modo severissimo, come vorrebbe taluno, il contribuente, il quale, in fondo, se è colpevole, lo è perchè la sua mentalità è conseguenza di un sistema generale, di un generale costume che noi deploriamo.

Dunque, io non sono per le sanzioni eccessive; ma nel caso in esame, egregi amici presentatori dell'emendamento, vi è anche una ragione giuridica che non avete veduto, la quale si oppone al vostro emendamento, salvo non si voglia rivoluzionare dalle sue basi più profonde il sistema del nostro diritto punitivo. E mi spiego con brevissime parole.

Voi prevedete che la violazione della legge possa essere punita sotto il profilo contravvenzionale quando il cittadino ha una situazione tributaria di reddito inferiore a 5 milioni di lire; ritenete invece possa essere colpita come ipotesi delittuosa quando la situazione tributaria supera i 5 milioni di reddito. Con ciò voi introducete, ai fini della definizione giuridica del fatto, un elemento che le è estraneo e che, secondo i principi fondamentali del diritto penale, non può giocare sulla definizione giuri-

dica del reato. Infatti la condizione economica di colui che viola la legge penale non entra mai come elemento differenziatore tra contravvenzione e delitto; e voi invece vorreste introdurre questo nuovo principio. Chi commette la truffa viene punito come tale indipendentemente dalla sua condizione economica. Truffatore può essere il povero diavolo che è alla disperazione per la fame, e truffatore può essere il plurimilionario. Questa condizione economica del reo può giocare solo sulla coscienza del magistrato ai fini di stabilire quale debba essere la pena che in concreto debba irrogarsi al povero, che è stato trascinato al delitto anche per la sua condizione di povertà, per cui il magistrato, entro i limiti del minimo e del massimo, maggiormente condannerà il truffatore che non abbia avuto lo stimolo della miseria per delinquere, e assai meno il povero che invece questo stimolo non potè non sentire.

Ora, con questa nuova architettura giuridica voi introducete un principio che non può essere ammesso in diritto penale, e cioè la condizione economica dell'imputato.

FORTUNATI. Non condizione, ma volume del fatto tributario.

TESSITORI. Ma il volume del fatto gioca non ai fini di una diversa definizione giuridica del medesimo, ma, come ho detto, solo ai fini della misura della pena. In ciò sta l'ortodossia giuridica che voi, con questo vostro emendamento, violereste.

FORTUNATI. Lo sappiamo.

TESSITORI. Ora, è evidente che elemento discriminatore e costitutivo di contravvenzione e di delitto non può essere un elemento estraneo come quello della condizione economica di colui che viola la legge. Voi potete richiedere che la pena stabilita dal disegno di legge che, mi pare, va da un minimo di 10 ad un massimo di 100 mila lire, venga aumentata; potete proporre che quel fatto sia considerato anzichè contravvenzione, come delitto; ma non potete scinderlo con codesto sistema meccanico, automatico, lontano dagli elementi costitutivi del delitto, lontanissimo dai presupposti sui quali si fonda la differenziazione tra delitto e contravvenzione.

Per queste ragioni dichiaro che voterò contro tale emendamento.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una dichiarazione brevissima. Non entro nel merito della questione, aumento o diminuzione delle pene e voterò come riterrò in coscienza; ma dico soltanto che non posso condividere fra le argomentazioni, che ha portato l'onorevole Tessitori, quella secondo la quale non è il caso di aumentare le pene perchè, secondo la sua previsione, i magistrati non le applicherebbero. Posso assicurare il collega onorevole Tessitori ed il Senato che i magistrati sono abituati ad applicare, come è loro dovere la legge, così come viene approvata dal potere legislativo, che è il solo responsabile della formazione della legge medesima, e non può trincerarsi dietro quello che faranno i magistrati. Facciamo buone leggi. I magistrati le applicheranno con pienezza di coscienza. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lei, onorevole Azara, non può contestare all'onorevole Tessitori il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

AZARA. Io non ho contestato al senatore Tessitori il diritto di dire quello che voleva, ma ho voluto soltanto affermare questo, che il Senato, a mio avviso, non dovrebbe approvare fra le argomentazioni addotte dal senatore Tessitori, quella che io ritengo assolutamente infondata.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io voglio dire che non sono favorevole alla proposta dell'onorevole Ruggeri. Ha parlato testè l'onorevole Azara ed ha detto una cosa che non sta nè in cielo nè in terra: è cioè del tutto astratta. (*Ilarità*). Vorrei aggiungere che ha parlato l'onorevole Azara, sardo. Spiego: non c'è disperazione maggiore per un avvocato che voglia mitezza di pena, trattamento bonario, che avere a che fare con un giudice sardo.

Perchè i giudici sardi sono della razza magnifica che io ammiro e che amo; sono rigidi, forti: quanto a pene sono inesorabili, non sentono niente, come del resto tutti i sardi in tutte le loro cose. Sono tutti così. Quindi le dichiarazioni del senatore Azara hanno un valore tutto particolare: si possono riferire a magistrati sardi.

Io invece credo di poter dire che, avendo una certa esperienza professionale (del resto qua siamo fra tanti avvocati ed essi mi possono ampiamente dar ragione) i magistrati, pene severe, per questa materia e per materie simili, non le applicano. Credo che se la sanzione fosse stabilita nell'articolo, noi avremmo due conseguenze: la prima che i magistrati non la applicherebbero, (*interruzione del senatore Azara*), la seconda che noi indurremmo il magistrato a redigere sentenze contorte, affaticate, disgraziatissime, per motivazioni di insufficienza di prove. Avremmo sentenze ingiuste, per violazione della legge e sostanzialmente false. E ciò perchè il magistrato non ha potuto procedere con tranquillità di coscienza a un eccesso imposto da una legge non equilibrata.

Ma, fatte queste osservazioni, vorrei aggiungere una raccomandazione al Ministro. Se vuole applicare la legge a gennaio, bisogna subito iniziare l'educazione del contribuente. Il contribuente non si educa emanando leggi: bisogna cominciare a fargli sapere che siamo alla vigilia dell'applicazione di questa legge che ha lo scopo di stabilire leali rapporti fra fisco e cittadini; bisogna spiegare e far spiegare il contenuto di essa dalla stampa. Avete in mano tutti i giornali, voi del partito della maggioranza...

CINGOLANI. Fosse vero!

CONTI. Il partito della maggioranza che continuo a definire massiccia, (*proteste dal centro*), ha tutti i giornali d'Italia, per via diretta o indiretta, nelle sue mani: siete solo voi che parlate. (*Interruzione del senatore Canaletti Gaudenti*). Cominci il Ministro a indurre tali giornali a spiegare per due mesi che cosa sarà il futuro sistema tributario. Se questa preparazione non si farà, i contribuenti non capiranno niente.

DE GASPERIS. Ci sono gli avvocati che penseranno a far capire. (*ilarità*).

CONTI. E anche certi ragionieri e dottori commercialisti: tutti probabilmente sono favorevoli a questa gravezza di sanzioni per poter sviluppare, dirò così, la professione. (*ilarità*).

Mi permetto allora di concludere, onorevole Presidente, dicendo che do voto contrario alle sanzioni come sono predisposte nell'emendamento dell'onorevole Ruggeri.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Io mi dichiaro senz'altro contrario all'emendamento proposto dal senatore Ruggeri per considerazioni di carattere giuridico che a me sembrano insormontabili.

L'emendamento del senatore Ruggeri in sostanza propone di tener conto soltanto della oggettività del fatto attribuito all'evasore: il contribuente il quale abbia compiuto un'omissione relativa ad un reddito imponibile di 4.999.000 lire dovrebbe essere punito con 10 mila lire di ammenda, mentre il contribuente che abbia commesso l'omissione in ordine ad un reddito di 5 milioni e una lira dovrebbe essere colpito con sei mesi di reclusione. Non è con questo sistema e con questo metro che occorre distinguere la natura e la gravità del reato.

Il sistema, invece, proposto dalla Commissione all'esame del Senato, secondo il quale si deve tener conto della gravità o della lievità del fatto, senza specifico riferimento all'elemento obiettivo, trova il suo fondamento nell'articolo 133 del Codice penale, nel quale sono elencati tutti gli elementi che il giudice deve tener presenti nella sua valutazione, dovendo egli esaminare la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno e l'intensità del dolo o il grado della colpa, i motivi dell'azione, i caratteri del reo, i precedenti penali ed infine le condizioni del colpevole. Sì anche le condizioni del colpevole. Quello che voi chiedete c'è già nel Codice penale, perchè esso impone al giudice di tener conto anche delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dei rei, sicchè questo elemento, qualora si tratti di persona di condizioni sociali elevate e di condizioni economiche ottime, può essere tenuto presente dal giudice anche ai fini dell'aggravamento della pena. Gradualità della pena secondo la gravità del fatto, dunque, sta bene, ma, come esattamente ha detto poco fa l'onorevole Tessitori, distinzione tra delitto e contravvenzione soltanto in base all'oggetto, senza tener conto di tutti quegli altri elementi di valutazione che il giudice deve tener presenti quando deve determinare la gravità o la tenuità del fatto e irrogare la pena in concreto; la proposta della mi-

noranza è un errore giuridico che trova resistenza nell'ordinamento giuridico penale vigente. Per questo io mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole Ruggeri.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Onorevoli colleghi, a me pare che proprio inutilmente si siano scomodati degli uomini di legge, facendo delle disquisizioni giuridiche assolutamente sproporzionate alla piccola entità della discussione, perchè in definitiva si tratta di una piccola questione, sulla quale non era e non sarebbe difficile intendersi.

Anzitutto desidero ricordare, specie a coloro che si occupano di legge, siano magistrati, siano avvocati, che nel nostro diritto positivo si sono avuti diversi casi in cui il legislatore ha ritenuto che, quando i fatti avessero carattere di tenuità, fosse possibile passare dalla ipotesi delittuosa a quella contravvenzionale. Abbiamo avuto ad esempio la legislazione di guerra sugli ammassi, che conteneva precisamente disposizioni di questo genere. Quindi i giuristi per partito preso non arricchino soverchiamente il naso di fronte ad una proposta che non sembra ortodossa.

Ma, detto questo, vengo subito al sodo, cioè al punto dolente della questione. Volete o non volete, onorevoli colleghi della maggioranza, stabilire delle categoriche e gravi remore per quelli che non fanno il proprio dovere e fanno anzi i disertori, cioè per i vari Brusadelli? Lo volete o non lo volete? O volete, attraverso delle discussioni pseudo-giuridiche, trovare il pretesto per evadere dagli obblighi che noi abbiamo? Noi siamo in presenza di un disegno di legge che vuol essere severo e vuole costituire un punto nuovo nella vita del nostro Paese; appunto per questo dobbiamo stabilire delle categoriche norme di punizione. E non è vero che il magistrato italiano si rifiuterebbe, come ha detto qualcuno, anche se autorevolissimo come il collega Conti, di applicare norme siffatte. Quando il magistrato italiano, che prima di essere magistrato è italiano, e quindi ha nel sangue il senso del diritto, capirà che gli evasori, specie i grossi, non sono da paragonarsi a quelli che in tempo di guerra e di fronte ad una ragione assolutamente inumana commettevano qualche peccatuccio, non avrà incer-

tezze, sia esso sardo, sia esso napoletano. Certo è che noi non possiamo fare offesa al magistrato italiano nel ritenere che se noi legislatori stabilissimo una norma categorica, precisa, il magistrato non la applicherebbe. Sono profondamente convinto che il magistrato capirà che l'evasore fiscale ha trasgredito il più elementare dovere. Quando il Paese si trova in determinate contingenze, e mi pare che il nostro Paese si trovi in particolari contingenze, è necessario che si emani una norma precisa e che si applichi una remora grave.

Voi volete che si considerino — questo dico ai giuristi — tutti i casi sotto la figura del delitto: ebbene è una cosa molto semplice: basta mettere « multa » al posto di « ammenda » nel primo capoverso. Volete che invece venga tutto configurato come contravvenzione, trattandosi di un primo esperimento? Mettiamo « arresto » al posto di « reclusione ».

L'essenziale è che noi dobbiamo essere d'accordo. Qui non ci può essere una differenziazione ideologica. Quanti ci sono di onesti fra di voi — e devo ritenere che siate tutti onesti — devono sentire la necessità di punire severamente coloro che si sottraggono ai doveri tributari. In questi termini prego i colleghi Fortunati e Ruggeri di apportare al loro emendamento ogni opportuna variazione.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Dichiaro di accettare la modifica suggerita dal senatore Lanzetta: anzichè « reclusione », « arresto ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io voglio ricordare a tutti i colleghi che siamo in sede di materia tributaria e che, quindi, certe analogie di carattere formale con istituti che regolano altre materie reggono fino a un certo punto. Io, in linea generale, sostengo che uno stesso fatto — evasione — a seconda della sua consistenza cambia di struttura, e, quindi, che le modificazioni quantitative a un certo momento divengono modificazioni qualitative. Questa è l'argomentazione che ci ha guidato. Non è possibile in sede tributaria configurare i fatti da un punto di vista formale e superficiale, anche se compi-



ti da contribuenti in un modo che può apparire analogo. Mi spiego.

Anzitutto, con il variare della base imponibile, ci troviamo proprio di fronte a tipi di contribuenti che hanno una diversa organizzazione economico-aziendale, e le cui possibilità, quindi, ai fini della dichiarazione e ai fini della conoscenza della situazione legislativa, sono diverse da quelle dei contribuenti che dispongono di una base imponibile economicamente inferiore: contribuenti questi ultimi in cui sussiste spesso l'ignoranza del fatto materiale dato dalla norma giuridica. Per certi tipi di contribuenti, invece, queste considerazioni non possono in via assoluta essere ammesse. Quali, infatti, sono i contribuenti contemplati dal comma b) del nostro emendamento? Sono quelli la cui base imponibile — badate bene — supera i 5 milioni di lire. Il che vuol dire praticamente che sono quelli il cui reddito è all'incirca sui 10 milioni di lire. Si tratta praticamente in Italia di alcune decine di migliaia — due o tre forse — di contribuenti. Cominciamo a chiarire questo aspetto di fondo. Non si tratta di centinaia di migliaia o addirittura di milioni, bensì di poche decine di migliaia di persone, che sono al vertice della situazione economico-produttiva del nostro Paese e che non hanno alcuna attenuante se omettono la dichiarazione. Non solo, ma quando voi avete discusso questo emendamento, vi siete dimenticati di tener presente che noi abbiamo anche un emendamento aggiuntivo e non solo uno sostitutivo, e che analoghe sanzioni sono da noi previste per coloro che omettono la dichiarazione delle fonti. È chiaro, a nostro avviso, che i grossi contribuenti con le vostre proposte non faranno alcuna dichiarazione, nonostante la sanzione dell'aumento del dieci per cento del reddito iscritto a ruolo. Vi sono contribuenti oggi che hanno decine e decine di milioni di reddito e che pagano 30 mila lire di imposta complementare! Ebbene, col 10 per cento di sanzione economica, hanno molti anni dinanzi a loro per arrivare ad essere colpiti in un modo adeguato! Non solo, ma lo stesso fatto economico, tributario, cambia sostanzialmente natura man mano che la situazione delle evasioni e l'intensità delle evasioni si allarga. Volete sul serio mettere sullo stesso piano l'individuo povero ed

analfabeta, che domani, anche quando sarà approvata la legge, si troverà ad avere omissa la dichiarazione e, ad esempio, Valletta della Fiat? È sempre evasione dal punto di vista formale. Certo. Il collega Tessitori ha detto che noi vogliamo introdurre un nuovo principio. Infatti vogliamo introdurre il principio che uno stesso fatto materiale al variare della struttura economica cambia di natura. Credo che sul piano economico nessuno può contestare questo. Credo, anzi che sul piano di avvio alla prospettiva di una regolamentazione nuova, ad un certo momento, successivamente, se ne dovrà tenere conto. Comunque, sta di fatto una cosa. Se anche voi non volete arrivare ad ammettere il cambiamento qualitativo, è certo però che non dovete trattare in ogni caso alla stessa stregua contribuenti le cui condizioni sono totalmente diverse. Ma quello che intendeva dichiarare, siccome l'emendamento porta anche la mia firma, è che non si è trattato di « ignoranza » tecnico-giuridica, come qualche collega ha detto. L'emendamento è stato volutamente impostato nella forma e nella sostanza che sono state discusse.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Potrei premettere, giacché si è parlato degli interessi professionali, che se mi ricordassi di essere avvocato, dovrei essere favorevolissimo a questo emendamento perchè esso sarebbe una « cucina » per gli avvocati e per i dottori commercialisti, sarebbe la risoluzione di quella crisi che la classe degli avvocati sta attraversando.

Ma lasciamo da parte queste divagazioni. In sede di discussione generale ho affermato il mio favore verso una severità di sanzioni, ma una severità che tenga conto di quella che è la situazione di fatto, che vedo proiettata nel futuro, come vedo proiettato nel futuro l'obbligo del giuramento, ma che sarebbe assolutamente inoperante se noi la applicassimo oggi.

In sostanza c'è questa differenza: voi siete dei rivoluzionari, e noi dei riformatori; voi volete rivoluzionare, tutto in una volta, quello che è il sistema psicologico del contribuente italiano.

E voglio aggiungere che, con tutto il rispetto dovuto ai magistrati, mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Conti. Noi vediamo giornalmente, e comprendiamo senza scandalizzarci, come i magistrati, di fronte a talune pene inscritte nel Codice penale, per taluni reati, arrivano a dire che magari a mezzanotte e mezzo non è ancora notte, perchè il reato non subisca una troppo pesante aggravante. Di fronte ad una sanzione esasperata spesso il magistrato è costretto a fare carte false. E ciò il magistrato farebbe domani per le pene che si propongono perchè, nella situazione di oggi, queste pene sono ancora psicologicamente non sentite come giuste dalla coscienza popolare.

Ma voglio fare una seconda osservazione: ritengo che questa legge diventerebbe inoperante anche per un altro motivo. Il magistrato penale dovrebbe, per entrare in funzione, attendere l'accertamento di un dato di fatto che è quello della misura dell'evasione; quindi si dovrebbe aspettare che l'organo contenzioso in sede tributaria avesse accertato che vi è stata un'evasione superiore a 5 milioni. Questo dovrebbe accertare il magistrato penale. Ed allora io mi chiedo se noi non andiamo ad introdurre un altro elemento che rende più difficile l'accertamento in sede tributaria, perchè quegli uomini che dovranno giudicare sulla misura dell'accertamento, a parte quella che può essere l'influenza del fatto... (*Interruzione dell'onorevole Conti*). Non voglio arrivare ad ipotesi meno oneste, onorevole Conti, che spero non vi sarebbero. Ma a parte questo, le persone che dovrebbero decidere, di fronte al pericolo che il cittadino che dovrebbe essere accertato per 6 milioni di reddito, per il fatto che è accertato per 5 milioni prenda sei anni di galera, non saranno invece indotte ad accertare per 4 milioni e 900.000 lire? (*Interruzione dell'onorevole Fortunati*). Gli uomini, onorevole Fortunati, dobbiamo prenderli come sono, non come dovrebbero essere.

Per questo ritengo che questa disposizione di legge sarebbe dannosa all'attuazione della legge che deve essere graduale, se vogliamo che riesca. Dichiaro pertanto, a nome della Commissione, che già ebbe ad esprimere in sede di discussione interna il proprio avviso,

di essere contrario all'applicazione di una pena detentiva per questa omissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il pensiero del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Credo che la questione sia stata largamente discussa e pertanto non mi rimarrebbe che di giungere alle conclusioni. Se da un punto di vista astratto io posso essere d'accordo con quelli che desiderano delle penalità particolarmente severe nel campo della evasione tributaria, e soprattutto nel campo della omessa o infedele dichiarazione, vi sono per altro delle considerazioni di carattere pratico, di interpretazione della situazione storica in cui noi viviamo, che debbono consigliarci di fare il passo secondo le possibilità dell'ambiente in cui dobbiamo operare. Ora, voglio dire, a coloro che propongono immediatamente la pena dell'arresto o della reclusione per l'omessa o infedele dichiarazione, che anche nei Paesi anglo-sassoni, dove il ricorso alle penalità restrittive della libertà personale in materia tributaria è ormai diventato un costume, molto spesso questa pena non è applicata per il fatto dell'evasione, ma è applicata per il fatto del falso giuramento con cui la dichiarazione deve essere asseverata, o per il fatto che la dichiarazione contiene dei veri e propri falsi.

LANZETTA. È una finzione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è una finzione, onorevole Lanzetta, è un'impostazione morale che riproduce una situazione morale di un certo ambiente, ciò che ha un notevole valore. Ora domando al Senato se ritiene di poter oggi chiedere che la dichiarazione sia asseverata con giuramento. Io penso che nel futuro questo dovrà essere fatto, ma ciò si potrà fare quando questo sforzo di educazione del contribuente, del cittadino italiano, che anche con la presente legge si vuole realizzare e su cui ha richiamato l'attenzione così autorevolmente il senatore Conti, avrà dato dei frutti. Quando noi introdurremmo il giuramento a sostegno della dichiarazione, anche penalità di questo genere potranno essere introdotte. Ma oggi ho la sensazione esatta che la valutazione media del cittadino italiano, di fronte al fatto della non perfetta dichiarazione, sia una valutazione non

1948-50 - DXI SEDUTA

DISCUSSIONI

13 OTTOBRE 1950

ancora così severa, come quella che può portare all'applicazione di una pena restrittiva della libertà personale.

E, nonostante il calore e la passione, anche politici e morali, con cui il senatore Fortunati ha sostenuto la sua tesi, mi permetto di dire che sarebbe assolutamente contro-operante se noi introducessimo in questa legge, di fronte a questo sforzo di educazione morale che vogliamo realizzare con la nuova legislazione, una discriminazione quantitativa che non sarebbe apprezzata dalla coscienza media dei cittadini. Come ha chiarito l'onorevole Tessitori, ogni pena presuppone una condanna morale, ed è quindi il fatto che si deve condannare moralmente, come base della definizione del reato. Noi definiamo un certo atto come furto, sia che tale fatto si riferisca a cinque lire sia a 10 miliardi. In un secondo momento commineremo pene assolutamente miti per il furto minore e massime per il furto di somma molto maggiore. Se noi poniamo queste pene, in materia tributaria sulla base morale della condanna sostanziale del fatto anti-giuridico, noi non diamo alla nostra situazione morale quello sforzo che vogliamo realizzare. Credo quindi che quando i nostri colleghi giuristi hanno richiamato l'attenzione del Senato sullo schema mentale che segue il procedimento penale, ciò non sia stato fatto per una esercitazione puramente formale ed esteriore, ma costituisca una importante valutazione morale e politica del funzionamento della legge penale. Ora io dico: d'accordo sulla necessità di graduare largamente la penalità a seconda della intensità individuale ed anche obiettiva dell'evasione, ma noi dobbiamo dire che la definizione del reato è unica sia che l'evasione sia forte sia che l'evasione sia limitata, perchè altrimenti noi non faremmo una costruzione giuridica logica e lasceremo alla pena esclusivamente la funzione repressiva, senza darle quella funzione che ci interessa per questa legge, che è funzione educativa della moralità civica del popolo italiano.

Queste sono le ragioni che spingono il Governo ad insistere perchè ci si muova su un ordine di idee parallelo a quello che è stato accettato dalla Commissione e che del resto risponde alle proposte del Governo, non accettando per ora la penalità della reclusione e

dell'arresto, salvo a rivedere il problema quando i futuri legislatori e Ministri delle finanze riterranno che il livello medio della moralità fiscale sia migliorato, e si possa valutare più energicamente il comportamento antiggiuridico di coloro che si ribellano alla legge, che richiede la dichiarazione completa, fedele così come è necessario per l'equa distribuzione dei tributi.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che dai senatori Ruggeri, Fortunati, Troiano, Giacometti, Giua, Alunni Pierucci, Gavina, Musolino, Cermignani, Spezzano, Ghidetti, Tamburrano, Palumbo, Menotti, Fantuzzi, Minio, Rizzo Domenico ed altri è stato richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo al terzo comma dell'articolo 3 dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti si faccia per appello nominale.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Onorevole Presidente, io vorrei fare la proposta di rinviare la seduta, e quindi anche la votazione, ad oggi pomeriggio.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi aderiremo all'invito di rinvio della seduta, se sarà ritirata la richiesta di appello nominale.

GHIDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Sostanzialmente io trovo giuste le considerazioni fatte dal relatore e dal Ministro. Anch'io sono di opinione che la esasperazione delle pene rende talora inoperante la disposizione punitiva. D'altra parte non posso disconoscere che c'è una differenza di grado nella responsabilità fra il ricco e il povero, differenza di grado che può anche influire sulla sostanza, ma non mai in modo da mutare il titolo del reato e farlo passare da contravvenzione a delitto.

A mio parere è inaccettabile, così com'è proposto, l'emendamento degli onorevoli Ruggeri ed altri, appunto perchè configura — per l'identico fatto — nella prima parte una contravvenzione e nella seconda un delitto. È qualche cosa che potrà andare per un codice dell'avvenire, ma per il diritto attuale assolutamente non va. Non solo: per entrambe le ipotesi, ad onta della diversità

che riconosco e di cui ho detto, a mio parere conviene ritenere la contravvenzione, perchè il fatto di non presentare una denuncia può essere sì un fatto doloso, ma può essere anche un fatto colposo. Pel secondo comma dell'emendamento, che fa dell'omissione un delitto punito colla reclusione, ne viene che sarebbe colpito solamente colui che violasse la disposizione con dolo, mentre andrebbe immune da pena chi avesse mancato di presentare la denuncia per negligenza, errore ecc. non essendo prevista la figura colposa. È quindi meglio restare nel campo della contravvenzione che è punibile tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa. Ripeto che l'eccessiva asprezza delle pene rende spesso inoperante la disposizione punitiva per le considerazioni che hanno svolto tutti i colleghi che hanno esperienza di giudizi penali. E ad ogni modo bisogna anche considerare che si tratterebbe soltanto di contravvenzione e che l'articolo 3 fissa due limiti di pena, il minimo di 2 mila lire e il massimo di lire 200 mila, cosicchè il magistrato può già spaziare tra minimo e massimo a seconda della capacità contributiva dell'inadempiente. Non solo: dobbiamo altresì ricordare che nel Codice penale vi è un articolo 26 che si riferisce all'ammenda. È disposizione contenuta nella parte generale del Codice, e come tale, io penso, applicabile anche al reato dell'articolo 3 della legge. L'articolo dispone che è triplicata la pena nei confronti di coloro che sono in condizioni economiche tali per cui si possa presumere inefficace la pena ordinaria. La pena può quindi essere portata fino al massimo di 600 mila lire. Si tratta, come dissi, di disposizione di carattere generale: ad ogni modo, nel caso che sorgessero dubbi sulla sua applicabilità al caso nostro, io direi di emendare il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione.

GHIDINI. Proporrei di aggiungere dopo le parole: « da lire 10.000 a lire 100.000 », le altre: « salva l'applicabilità dell'articolo 26 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Onorevole Ghidini, poichè siamo ormai in sede di votazione, la pregherei di presentare un articolo aggiuntivo.

GHIDINI. Presenterò un articolo aggiuntivo.

### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale.

Estraggo pertanto a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(È estratto a sorte il nome del senatore Jannelli).

Avverto il Senato che chi voterà si intende approvare l'emendamento presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti nella formulazione corretta, sostituendo, cioè, la parola: « reclusione », con l'altra: « arresto »; chi voterà *no* intende respingerlo.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale, cominciando la chiama del senatore Jannelli.

CERMENATI, segretario, fa la chiama.

(Segue votazione).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aldisio, Alunni Pierucci, Angelini Cesare, Azara,

Baracco, Barbareschi, Battista, Bergamini, Bisori, Boccassi, Borromeo, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buizza,

Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Carbonari, Carboni, Carelli, Carrara, Cermenati, Cermignani, Ciampitti, Ciasca, Cingolani, Conci,

De Bosio, De Gasperis, De Luca, Di Rocco, Donati,

Elia,

Fantuzzi, Fazio, Focaccia, Fortunati,

Gavina, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giacometti, Giua, Gortani, Grava,

Italia,

Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lepore, Lodato, Lovera,

Macrelli, Maffi, Magli, Magliano, Mancini, Marani, Marconeini, Martini, Mazzoni, Menghi, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Mott, Musolino,

Nobili,

Origlia,

Page, Palumbo Giuseppina, Pasquini, Perini, Pezzini, Piemonte, Pieraccini, Piscitelli, Priolo,

1948-50 - DXI SEDUTA

DISCUSSIONI

13 OTTOBRE 1950

Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Rizzo Domenico, Rubinacci, Ruggeri,

Sacco, Saggiaro, Salvi, Sameck Lodovici, Sanmartino, Santero, Schiavone,

Tafuri, Tambarin, Tamburrano, Tartùfoli, Tessitori, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Traina, Troiano, Tupini,

Uberti,

Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani,

Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere al computo dei voti.

*(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).*

Poichè dal computo dei voti risulta che il Senato non è in numero legale, rinvio la seduta alle ore 16,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,45, è ripresa alle ore 16,30).*

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, riprendiamo la seduta al punto in cui l'abbiamo dovuta sospendere per mancanza di numero legale. Domando anzitutto se i presentatori della richiesta di appello nominale sono presenti e se intendono mantenerla.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Poichè abbiamo avuto notizia che alcuni colleghi hanno presentato un emendamento, già presentato dal senatore Ricci, con il quale, in una maniera più indulgente della nostra, è tuttavia prevista la stessa forma di sanzione da noi proposta, dichiariamo di non insistere sulla nostra domanda di appello nominale.

#### Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di una pensione straordinaria alla signora Iva Fanfoni, vedova del senatore Giuseppe Rossi, reversibile al figlio minore

della stessa, Giuseppe Rossi, fu Giuseppe » (955-B) d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*;

« Disciplina di talune situazioni riferentisi al pubblici dipendenti non di ruolo » (1322);

« Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1323);

« Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane » (1324);

« Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (1325).

#### Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Sacco ha presentato il disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 107 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria » (1326).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

#### Presentazione di disegno di legge.

LA MALFA, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA, *Ministro senza portafoglio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) » (1327).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro La Malfa della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione lo emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati, Cerruti, del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Prima di passare alla discussione dell'emendamento del senatore Ricci Federico, ricordo che il senatore Origlia ha presentato, assieme ai senatori De Luca, Pasquini, Cemmi, De Gasperi e Donati, un emendamento così formulato:

« Nel terzo comma, alle parole: " ammenda da lire 10 mila ", sostituire le altre: " ammen- da da lire 3 mila " ».

Domando se intende mantenerlo, perchè in tal caso esso dovrà essere posto in votazione prima dell'emendamento Ricci, perchè una votazione su quest'ultimo precluderebbe la discussione sul merito del primo.

ORIGLIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, e di accettare l'emendamento Ricci.

DE LUCA. Ricordo alla Presidenza di aver presentato, insieme con altri colleghi, un emendamento che dovrebbe essere discusso prima di quello del senatore Ricci, perchè potrebbe essere precluso da un'eventuale votazione su questo.

PRESIDENTE. Dal senatore De Luca è stato presentato il seguente emendamento, firmato anche dai senatori Riccio, Tosatti, Carrelli, Elia e Vigiani:

« Iniziare il terzo comma nel modo seguente:

" Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda dal due per cento al dieci per cento sul reddito che viene accertato senza pregiudizio, ecc. ... " ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina abbiamo assistito ad una discussione vivacissima in ordine a questo articolo, che è veramente fondamentale per l'economia stessa della legge. Una volta che si è affermato il principio che debba essere presentata ogni anno una dichiarazione dei red-

diti, occorre naturalmente distinguere, e di questo appunto si è discusso ampiamente questa mattina, i casi lievi dai casi gravi. Invero qui non abbiamo compreso bene se si deve valutare l'entità del caso in relazione al reddito che non si denuncia, oppure in relazione all'*animus* di chi omette la denuncia. Premetto che, trattandosi di un fatto omissivo e non commissivo, le eventuali indagini sul dolo, di cui si è parlato questa mattina, come pure la graduazione della colpa, divengono se non assolutamente impossibili, certamente difficilissime, in quanto andare a sindacare quale può essere stato l'*animus* di chi ha ommesso di fare una cosa sarà impresa molto difficile, per non dire assolutamente impossibile.

D'altro canto se noi consideriamo l'obbligo giuridico della denuncia è vogliamo colpire adeguatamente chi questo dovere giuridico non adempie, mi pare che non otteniamo l'intento se limitiamo le penalità da un minimo di dieci mila lire a un massimo di 100 mila: colpire chi non ha presentato la denuncia per 245 mila lire — è un esempio — con 10 mila lire di ammenda e colpire invece — non voglio far nomi diventati celebri di evasori fiscali, di grandissimi industriali del Nord — con sole 100 mila lire chi ha ommesso una denuncia, putacaso di 350 milioni, evidentemente non costituisce un elemento di giustizia, perchè se il piccolo cerca di evadere per una tassa che potrebbe essere di 10 mila lire, il grosso tenta di evadere per centinaia di milioni di imposta. Non c'è pertanto rapporto di proporzionalità, tra il minimo di 10 mila lire, ed il massimo di 100 mila.

Mi è sembrato che fosse meglio adeguare la penalità all'importanza della omissione, con un riferimento percentuale, necessariamente sul reddito che non è stato denunciato, perchè chi non denuncia, o è in colpa per una omissione o è intenzionato a sfuggire al fisco. Per questo il 10 per cento può rappresentare penalità enormemente più grave delle 100.000 lire previste, altrimenti, mentre nell'un caso l'aggravio andrebbe a svantaggio dei piccoli i quali, non avendo nè l'attrezzatura necessaria, nè la capacità contabile necessaria, potranno per negligenza o per necessità non presentare la denuncia, nell'altro i grossi, quelli che dovreb-

bero essere colpiti più severamente, avrebbero tutti i mezzi e il modo di studiare l'evasione al fisco. Pertanto, in questa situazione, ho ritenuto di dover presentare il mio emendamento — in ciò confortato dall'opinione di molti colleghi — affinché si adegui la quota percentuale nei limiti e nei termini che mi sono permesso di esporre.

D'altro canto il relatore, onorevole Zoli, ha avuto occasione questa mattina di fare una osservazione che ha il suo peso: si dovrebbe attendere — egli ha detto — per irrogare la pena, che l'accertamento sia avvenuto, cioè che il fisco abbia condotto le sue indagini per accertare il reddito; e questo, secondo l'onorevole Zoli, sarebbe un inconveniente, perchè il fisco incasserebbe le penalità qualche mese o qualche anno più tardi. Ma tale inconveniente non rappresenta un grave ostacolo di fronte alla giustizia distributiva che io invoco, che per me è fondamentale, che deve andare al di sopra di tutte le forme e di tutte le difficoltà, perchè noi dobbiamo sì cercare di accelerare il processo punitivo, ma dobbiamo anche e soprattutto attuare la migliore giustizia: questo è il primo e più alto dovere che incombe al Senato. (*Approvazioni*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Il mio concetto è di far intervenire la sanzione dell'opinione pubblica, cioè di squalificare il contribuente che non fa la dichiarazione. Per arrivare a questo punto — dirò poi meglio quel che vorrei fare — occorre rapidità. Se noi aspettiamo, per applicare la sanzione e per fare un elenco dei contribuenti prevaricatori, che si possa stabilire quanto essi devono pagare, quale fosse la dichiarazione precisa che dovevan fare, quale l'imponibile, noi applicheremo la sanzione con ritardo ed essa avrà poco effetto sull'opinione pubblica. Vorrei insistere perciò sul mio emendamento. Si potrebbe però fare una cosa mista: lasciare il mio emendamento, magari assottigliandolo, e poi aggiungere l'emendamento — esso pure alquanto mitigato — del senatore De Luca. Ma qualcosa di immediato bisogna fare.

DE LUCA. Per raggiungere quell'effetto psicologico si potrebbero pubblicare i nomi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli colleghi, a me sembra che la questione debba essere decisa secondo un criterio di opportunità e di praticità.

Abbiamo tre diverse proposizioni: quella della relazione della Commissione, la quale dà una pena per la mancata dichiarazione che va da un minimo di 6.666 lire a 200 mila lire come massimo, perchè riduce di un terzo nei casi più lievi. Abbiamo la proposta del senatore Ricci che, sulla scia di quella fatta dalla Commissione, riduce la misura dell'ammenda, da un minimo di 2 mila lire ad un massimo di 100 mila lire. Tutte e due queste formule sono tali da dar vita ad una pena indiscriminata e fissa con un minimo e con un massimo, come le pene del Codice penale.

Però questo criterio non corrisponde a questo speciale reato fiscale, perchè quando il Codice penale punisce un certo delitto o una certa contravvenzione si tratta sempre di una violazione ad una determinata norma di legge; si sa cioè quale è l'infrazione, e quale la pena che deve essere inflitta, che va da un massimo ad un minimo secondo la gravità del reato. Qui abbiamo invece un reato *sui generis*, cioè una contravvenzione per omissione.

Già ebbi occasione di dire, nella discussione generale, di essere contrario a questo obbligo di denuncia annuale. Avrei preferito un obbligo biennale o triennale, in modo da poter accertare quello che è il cambiamento effettivo e durevole della situazione patrimoniale dei contribuenti. Ma ormai si è già votato in proposito. Comunque a me sembra che il criterio escogitato dal collega De Luca ed altri sia molto più aderente alla realtà e allo scopo che si vuole raggiungere.

Ci può essere l'omissione colposa, in cui il contribuente non fa la dichiarazione o perchè indaffarato in altre cose o perchè ritiene onestamente che il suo reddito non sia variato in alcun modo e che quindi non abbia obbligo di fare un'altra denuncia, in quanto non ricorda che la legge stabilisce l'obbligo della dichiarazione annua anche se non sono intervenute variazioni. Si tratta evidentemente di un eccesso perchè se si ha lo stesso reddito non si vede perchè si debba nuovamente dichiararlo: sarà

se mai il fisco che dimostrerà che vi è stata una omissione. Comunque mi pare molto più logico che la pena segua all'accertamento di quella che è effettivamente la contravvenzione alla legge; la quale contiene una norma teorica, che diventa sostantiva soltanto quando si accerterà che una determinata e precisa omissione è avvenuta. Allora veramente potremo stabilire una pena che segue il reato, che persegue il reato e che punisce il reato secondo la sua gravità.

Quindi l'idea di punire con una ammenda che vada dal 2 per cento nei casi di lievissima entità, al 10 per cento, che può rappresentare anche centinaia di milioni, mi pare completamente giusta e conveniente. L'unica obiezione seria che si può fare al riguardo è quella avanzata dal senatore Ricci, il quale dice che in questo modo noi avremmo un reato che, accertato in un determinato giorno, si punisce in un tempo successivo, che può essere anche di molto posteriore al fatto. È un inconveniente, non c'è dubbio; ma in tutto quello che noi facciamo in campo legislativo abbiamo sempre dei vantaggi e degli svantaggi. Bisogna commisurare quindi una duplice situazione: se è più vantaggiosa una pena che arrivi veramente a punire un colpevole, che quindi abbia una efficacia intimidatrice; oppure una pena che spaventi tutti, o nessuno, perchè 100 mila lire, o anche 200 mila lire, di pena massima, non possono preoccupare un evasore per alcuni miliardi.

Io ritengo che il ritardo, poi, potrebbe essere diminuito di gran lunga, perchè quando abbiamo accertata una omessa dichiarazione, il fisco potrà, con grande rapidità, stabilire lo accertamento effettivo del reddito. Il fisco potrà lasciare sospesi e decidere dopo molti mesi i casi controversi, ma quando esiste una mancata dichiarazione sarà rapidissima l'indagine fiscale per arrivare a stabilire se c'è una evasione e il *quantum* della stessa.

Per queste ragioni, che mi sembrano convincenti e rispondenti anche alle giuste obiezioni dell'onorevole Ricci, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore De Luca e dagli altri colleghi. (*Approvazioni*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi pare che nell'emendamento del senatore De Luca vi sia per lo meno un

punto non chiaro. L'emendamento suona così: « Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con un'ammenda dal 2 per cento al 10 per cento sul reddito che viene accertato, senza pregiudizio, ecc. ecc. ». Quale reddito? La dichiarazione annua ai fini di quale tributo?

DE LUCA. Quello di ricchezza mobile.

FORTUNATI. La dichiarazione è comprensiva di tutti i redditi; allora la commisurazione, secondo me, deve essere fatta sul cumulo dei redditi e non sul reddito di un tributo, ai fini di un tributo. Per avere la misura dell'ammenda, in ogni caso, bisognerebbe dire « sul reddito che viene accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito », perchè è questo tributo che dà la visuale complessiva della posizione del contribuente. Detto questo, credo che, d'altra parte, non bisogna non tener presente lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Ricci. In detto emendamento, a prescindere dal fatto del diverso modo di misurare l'ammenda, v'è di giusto questo: che vi è una graduatoria della intensità dell'ammenda, in quanto si prevedono i casi di recidiva. Ed allora, se si accetta l'impostazione data dal collega De Luca, come prevedere il caso di recidiva espressamente? Nell'emendamento del collega Ricci era prevista la recidiva reiterata. Ora questo, a mio avviso, è un vantaggio dell'emendamento del collega Ricci, pur riconoscendo che il metro di misura, col riferimento presentato dal collega De Luca, è preferibile. Perchè mi riferisco alla recidiva o alla recidiva reiterata? Perchè, se non ho male inteso, vi sono anche dei colleghi che prevedono i « casi gravi », che potranno essere configurati in sede o di recidiva o di esame delle condizioni soggettive, e quindi sanzioni più pesanti. Non può, perciò, secondo me, essere abbandonato lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Ricci. Si dovrebbe tentare di fondere l'emendamento dell'onorevole Ricci con quello dell'onorevole De Luca, per tener conto da un lato del « metro » e dall'altro del fatto della recidiva, della recidiva reiterata e dei casi eventualmente ancora più gravi, che possano richiedere sanzioni ancora più accentuate.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidero soltanto dare qualche chiarimento. Che cosa



propone il nostro disegno di legge? Propone una penalità, una ammenda, per il semplice fatto della non presentazione della dichiarazione, e lascia ferme tutte le penalità previste dalle singole leggi per la infedele od omessa dichiarazione, penalità che, come sanno gli onorevoli colleghi, sono generalmente in materia di imposte dirette di due tipi: anche lì un'ammenda con un minimo e con un massimo ed una soprattassa che è commisurata all'imposta che non si sarebbe pagata se la dichiarazione fosse stata accertata come è stato fatto.

Voglio ricordare, a titolo di esempio, l'articolo 15 e l'articolo 16 della legge 17 settembre 1931, che dicono presso a poco così: « Colui che, avendo l'obbligo di fare la dichiarazione, non l'adempia, è soggetto al pagamento di una soprattassa pari ad un terzo della imposta dovuta ». E poi continuano a fare tutta una casistica della dichiarazione presentata oltre il termine, per graduare — proprio come l'onorevole De Luca ha chiesto, e come ha sottolineato l'onorevole Persico — la pena economica che viene sopportata dall'inadempiente, alla gravità ed alla intensità della inadempienza, per cui credo che, se la discussione vuole esser chiara, prima di arrivare alla dichiarazione di ciò che il Governo pensi intorno ai diversi emendamenti, si debba tener presente questo punto di partenza. Abbiamo la proposta contenuta nel disegno di legge, intorno a cui hanno lavorato fino ad ora gli emendamenti presentati, soprattutto l'emendamento del senatore Ricci, che interessa l'ammenda dovuta per il solo fatto della non presentazione della dichiarazione, mentre restano ferme le penalità già contenute nelle attuali leggi in vigore, fra le quali ho ricordato questa del 1931, per la infedele od omessa dichiarazione, commisurata alla intensità dell'imposta che si tenta di evadere, che è proprio quel concetto illustrato dal senatore De Luca e dagli altri proponenti di questo emendamento.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Debbo riconoscere che l'onorevole Ministro ha ricondotto la discussione entro termini più esatti. Qui non si tratta di stabilire che cosa si debba far pagare in più al piccolo evasore che abbia denunciato infedelmente tutti o parte dei tributi; che cosa si

debba far pagare in più al grande evasore, che abbia denunciato in tutto o in parte infedelmente: per questo, ha esattamente ricordato il Ministro, provvedono le leggi speciali, con delle forme di soprattassa che sono sempre proporzionali alla evasione fiscale, al debito fiscale.

Qui c'è un tipo di infrazione nuova che è quella che viene in considerazione nell'articolo 3. Da un punto di vista obiettivo è un tipo unico insuscettibile di una diversificazione e di frazionamento: si tratta di un reato omissivo, della violazione del dovere giuridico di presentare una dichiarazione di sussistenza di redditi. Bisogna convenire che, di fronte al principio, sono sullo stesso terreno il piccolo contribuente come il grande contribuente. Ciò nonostante si è fatta e si fa una distinzione che è piuttosto di carattere morale. Si tratta di certi principi etici che noi non possiamo non condividere, secondo i quali i doveri sociali sono tanto più stringenti ed imperativi quanto più si è beneficiati dalla fortuna. In base ad essi si fissa questa distinzione: è tanto più doveroso per il ricco adempiere a questo obbligo, quanto maggiori sono le sue fortune. Ora mi pare che in tutte le proposte, di questo si sia tenuto conto e più di ogni altro mi pare che ne abbia tenuto conto proprio il testo ministeriale che aveva fissato un minimo di 2.000 lire. Ora io debbo confessare che questo soddisfa le nostre o per lo meno le mie preoccupazioni per i casi limite, nel senso minimo. Io sarei preoccupato di una forte ammenda o multa — credo che abbia poca importanza la distinzione strettamente giuridica in questo caso — se dovessi prevedere gravato di una eccessiva pena pecuniaria il piccolo evasore di poche migliaia di lire. Sotto questo profilo, quindi, sarei dispostissimo ad accettare il minimo ministeriale, anzichè quello proposto dalla Commissione, tanto più che quel minimo, poi, coincide con l'emendamento dell'onorevole Ricci.

Restano ancora da considerare gli altri casi limite, cioè i casi in cui l'omissione della dichiarazione sia addebitabile a grossi contribuenti i quali evidentemente non hanno nè desiderio nè volontà di diventare tali. Allora mi pare che la soluzione si possa trovare in questa semplice maniera: anzichè distaccare, come faceva il disegno di legge ministeriale il minimo dal massimo, col divario da uno a cento, o da uno a

cinquanta, come propone il senatore Ricci, aumentiamo questo distacco o diamo la possibilità al magistrato di aumentarlo. Non c'è limite per i massimi di ammenda: trattandosi di legge speciale noi non siamo vincolati ai massimi del Codice penale. E se sarà il caso, se il Senato lo crederà opportuno, per le ipotesi di maggiore gravità potremo anche ipotizzare una pena coercitiva in aggiunta o alternativamente alla pena pecuniaria.

Ma quella che mi pare da escludere nettamente è la proposta dell'onorevole De Luca. Quella cioè di proporzionare l'ammenda al reddito imponibile da accertare. Badate che questo significherebbe rendere praticamente impossibile l'applicazione dell'ammenda, perchè non bisogna dimenticare che, a parte il principio che il potere punitivo si giustifica in quanto corrisponda ed aderisca alle esigenze dell'anima collettiva e prima fra tutte al requisito di una rapida applicazione, c'è un istituto contro cui andremmo a cozzare duramente: quello della prescrizione. (*Interruzione del senatore Persico*).

Onorevole Persico, come si può negare che il momento consumativo di questo reato di omissione non coincide con la scadenza del termine di presentazione della denuncia e che viceversa lo stesso *iter criminis* resta interrotto da un procedimento amministrativo che serve soltanto ad accertare la misura della pena? Sarebbe una costruzione giuridica per lo meno azzardata e comunque di difficilissima applicazione pratica.

Ecco perchè, in conclusione, io proporrei al Senato di aderire all'emendamento Ricci, magari spostando in avanti il limite massimo proposto di 100.000 lire.

RICCIO. L'emendamento parla di reddito accertato.

RIZZO DOMENICO. Ma il momento consumativo del reato di omissione è nella scadenza del termine per la denuncia. Il reato non si consuma, cioè, dopo l'accertamento del debito, ma quando è scaduto il termine utile per la denuncia obbligatoria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Zoli.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento De Luca ed è contraria sì per le ragioni

che sono state dette, in parte, dal Ministro, facendo notare che, per queste evasioni totali, vi è già una pena proporzionale che si applica per le singole imposte per le quali non si è fatta la dichiarazione; quanto per le altre considerazioni che ha fatto il senatore Rizzo, facendo presente che si tratta di un fatto dello stesso tipo, nel quale possiamo, senza un criterio di proporzione col danno, graduare le pene come in materia penale per lo stesso fatto in presenza di una serie di circostanze che colui che deve decidere — non diciamo il magistrato, perchè qui il magistrato non c'entra — deve valutare.

Inoltre questo reato fiscale può dirsi reato di pericolo, mentre l'emendamento De Luca lo converte in un reato di danno, danno che andiamo ad accertare non sappiamo quando. Non dobbiamo dimenticare che in materia di contenzioso tributario abbiamo un grosso punto interrogativo, in relazione a ciò che è scritto sulla Costituzione: e non sappiamo come il contenzioso tributario si regolerà.

Prevedere che questa ammenda debba essere proporzionata con una proporzione aritmetica a quello che è l'ammontare del reddito complessivo che si sarebbe dovuto denunciare è perciò rendere inoperante la disposizione. E vengo alle altre proposte di cui si è discusso incidentalmente per dire quello che è stato il concetto della Commissione. La Commissione ha creduto di ridurre l'elasticità di questa pena perchè la pena non viene applicata dal magistrato, ma dall'Amministrazione, viene applicata in sede amministrativa. L'applica cioè l'Intendente di finanza.

PICCHIOTTI. La deve applicare il magistrato.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. L'applica l'Intendente di finanza. Questa è la legge. (*Interruzione del senatore Rizzo Domenico*).

Si è ritenuto che, avendo l'Intendente di finanza funzioni penali in questa materia, fosse opportuno non dare eccessiva elasticità a queste pene. Ecco la ragione per cui la Commissione ha ritenuto che anzitutto la pena di 6.666 lire fosse una pena che non potesse essere considerata eccessiva in nessun caso, perchè ci si deve ricordare che vengono esentati

coloro che hanno un reddito minore di 240 mila lire.

D'altro canto la Commissione ha creduto di contenere il limite massimo riducendolo a 100 mila lire perchè ha introdotto, diversamente da quello che era il concetto del Ministro, la possibilità dell'aggravamento. La Commissione non ha niente in contrario ad accogliere le proposte del senatore Ricci per la recidiva. Per quel che riguarda la pubblicità dovremmo parlarne poi. Per ora sull'emendamento De Luca, che è quello in discussione, la Commissione dichiara di essere contraria.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere il proprio parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore De Luca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Dobbiamo ora esaminare l'emendamento del senatore Ricci Federico tendente a sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

« Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con ammenda da lire 2.000 a 100.000 senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata o infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica d'ufficio. Le dette ammende verranno raddoppiate in caso di recidiva e triplicate in caso di recidiva reiterata. Di esse verrà fatta pubblicazione nel " Foglio degli annunci legali " ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando al senatore Ricci se è proprio sua intenzione di insistere nella misura dell'ammenda dopo le spiegazioni che sono state date.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Propongo che la prima parte sia messa in votazione nel testo della Commissione e che si segua poi il testo del senatore Ricci: testo che è per noi fondamentale, in quanto contempla la recidiva e la recidiva reiterata. Per la prima parte è per noi preferibile il testo della Commissione.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di ritirare la prima parte dell'emendamento.

ORIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. In relazione al ritiro della prima parte dell'emendamento del senatore Ricci, dichiaro di ripresentare l'emendamento che avevo ritirato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dei senatori Origlia, De Luca, Pasquini, Cemmi, De Gasperis e Donati tendente a sostituire, nel terzo comma, alle parole: « ammenda da lire 10.000 » le altre « ammenda da lire 3.000 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione la prima parte del terzo comma dell'articolo 3 nel testo della Commissione, che è il seguente: « Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla seconda parte dell'emendamento del senatore Ricci, del seguente tenore: « La detta ammenda verrà raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata ». Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette al Senato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Ricci Federico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla terza parte dell'emendamento del senatore Ricci, del seguente tenore: « di essa verrà fatta pubblicazione nel " Foglio annunci legali " ». A questo emendamento c'è

1948-50 - DXI SEDUTA

DISCUSSIONI

13 OTTOBRE 1950

un emendamento aggiuntivo dei senatori Conti, Ricci, Macrelli, Raja, Piemonte e Zanardi del seguente tenore: dopo le parole « verrà fatta pubblicazione nel " Foglio annunci legali " » aggiungere le altre « e in uno o più giornali locali e, in difetto, su giornali del capoluogo della provincia ».

Domando al senatore Ricci se accetta questa aggiunta al suo emendamento.

RICCI FEDERICO. La accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore Conti di illustrare il suo emendamento.

CONTI. Il mio emendamento è di una evidenza palmare. Per quel che riguarda la questione delle spese è implicito che esse vanno a carico dell'evasore, come nei giudizi vanno a carico del soccombente. Se si vuole aggiungere anche la precisazione, io non ha alcuna difficoltà; ma è chiaro che le spese sono a carico di colui che ha omesso la dichiarazione. (*Commenti*). Ho sentito qualche voce che potrei anche interpretare come dissenso. Ma a me pare che più delle ammende, delle multe, delle catene, di tutto quello che volete, valga la pubblicità. Bisogna far sapere al pubblico che Tizio, Caio, Mevio, ecc., sono stati denunciati come evasori dell'obbligo della dichiarazione: è tanto semplice! Mi pare che sia la sanzione più importante che noi dobbiamo stabilire.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Desidererei un chiarimento da parte del presentatore dell'emendamento: che cosa si deve pubblicare, la denuncia o la condanna.

PRESIDENTE. Così come è formulato l'emendamento, si dovrebbe intendere pubblicazione di essa ammenda. Ad ogni modo prego l'onorevole Conti di chiarire se egli intende dire pubblicazione della denuncia o pubblicazione dell'ammenda.

CONTI. Bisogna evidentemente precisare che la pubblicazione deve essere della mancata dichiarazione.

RICCI FEDERICO. Bisogna interpretare secondo il concetto che ho esposto. Per colpire il contribuente che non abbia compiuto il proprio dovere, credo basti la pubblicazione della denuncia. Rispondo però all'onorevole collega Magliano che, per raggiungere una maggiore efficacia, si potrebbe anche fare la pubblica-

zione sia della denuncia che della condanna. Ad ogni modo, ciò che interessa fundamentalmente, è la denuncia, e pertanto io direi « le denunce relative saranno pubblicate... ». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli senatori di far silenzio: chi non è d'accordo avrà il modo di esporre le proprie obiezioni e i propri punti di vista.

RICCI FEDERICO. In conclusione, il mio concetto fondamentale è questo: colpire queste infrazioni e denunciarle al pubblico al fine di determinare un regolare comportamento in materia tributaria. Direbbe l'Ariosto: « Restar non deve il maleficio occulto ».

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. È per osservare che evidentemente il Senato non aderisce all'idea della pubblicazione delle denunce. Qui ci sono avvocati, magistrati, sensibilissimi. Ne sono ben lieto. Ora, il senatore Ricci, ed io che alla sua proposta mi associo, avendo desiderio che la disposizione sia approvata dal Senato, dichiariamo di accettare che la pubblicazione avvenga della sola condanna.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Mi pare che ci perdiamo in un bicchier d'acqua. L'istituto della pubblicazione sul giornale delle sentenze o dei decreti penali vige ormai da noi da decenni. Ora, la dizione che deve essere usata, secondo me, è questa: « Il decreto o la sentenza di condanna, verranno pubblicate ecc. ecc. ». Per quale ragione non deve essere pubblicata la denuncia? Siccome il denunciante o il dichiarante si presume, fino a prova contraria, innocente, non è giusto esporlo al pubblico disprezzo prima che ci sia la sentenza di condanna. Perché poi si deve dire: il decreto o la sentenza? Il decreto, perché questo è opera dell'Intendente di finanza, e ad esso il dichiarante potrebbe adattarsi. Se invece egli si oppone, nei termini, al decreto stesso, allora sarà l'autorità giudiziaria a decidere e il documento che conclude la contestazione si chiama appunto sentenza. Ma, collega Ricci, bisogna aggiungere, perché non rimanga nessuna oscurità per gli organi burocratici che dovranno provvedere poi alla pubblicazione, bisogna aggiungere queste parole: « per estratto ». Il decreto o la sentenza di condanna vanno dunque

pubblicati « per estratto ». Così completato l'emendamento può andare.

PRESIDENTE. Onorevole Tessitori, ella aveva accennato al fatto che il decreto può essere opponibile; allora potrebbe essere impugnato ed annullato.

TESSITORI. Il Presidente ha ragione, bisogna modificare ancora così: « Il decreto e la sentenza divenuti definitivi vengono pubblicati per estratto ».

CONTI. Si potrebbe aggiungere « a spese del condannato ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io distinguo le proposte in due parti: la pubblicazione sul « Foglio degli annunci legali » e la pubblicazione sui giornali. La Commissione è favorevole a quella sul « Foglio degli annunci legali ». Essa ritiene che effettivamente la pubblicità abbia importanza in questa materia e che ci si debba avviare ad una pubblicità sempre più intensa purchè non accada, come diceva un collega pessimista, che le persone di cui si fa il nome divengano celebri; poichè c'è anche questo pericolo... ma io ritengo di no.

Quindi, circa la pubblicazione sul « Foglio degli annunci legali » siamo d'accordo. Vi è però una difficoltà tecnica che è la seguente: è stato precisato che si deve pubblicare il decreto. Ora il decreto non contiene una condanna alle spese e non mi pare che l'annuncio sul « Foglio degli annunci legali », che è fatto per un interesse indiretto della pubblica Amministrazione più che a titolo di sanzione, debba gravare sulla persona. Le pubblicazioni sul « Foglio annunci legali » si fanno *gratis*, oppure a debito, o a pagamento. Noi appesantiremmo le cose se dovessimo fare un addebito per questa forma di pubblicazione. Quindi la Commissione ritiene sufficiente che la pubblicazione venga fatta *gratis*.

Per quanto riguarda la pubblicazione sui giornali io ritengo che sia opportuno non servirsene e ciò dico perchè ho una certa esperienza professionale in proposito. Ogni tanto vediamo pubblicare che la signora Tal dei tali ha venduto latte annacquato. Ebbene vorrei sapere se da questa circostanza ne deriva che qualche cliente abbia cambiato lattaia, dopo aver saputo

che la sua annacquava il latte, leggendolo sulle colonne del giornale... Quindi questa forma di pubblicità coatta è inoperante. Noi invece ci auguriamo che si sviluppi un interessamento spontaneo della stampa a creare un'opinione pubblica contraria agli evasori. Ma non sarà intanto inefficace la pubblicità sul « Foglio annunci legali »: vedrete quando saremo in periodo elettorale come si andranno a spulciare gli annunci legali per vedere se il tale che si presenta come consigliere comunale, o il tale altro che vuole diventare conciliatore hanno fatto la denuncia (escludo che si possa andare a fare tali ricerche per i senatori che saranno tutti in perfettissima regola). (*ilarità vivissima*). Pertanto per ora limitiamoci a questo: dopo, se avremo un interessamento della stampa, se sarà la stampa che cercherà di formare un'opinione pubblica onesta, la pubblicità sarà utile, se invece facciamo una pubblicità coatta noi svalutiamo l'importanza di questo reato finanziario e diventerà normale vedere un elenco sul giornale, in genere scelto dal cancelliere secondo le proprie opinioni politiche, di questi evasori, elenco che nessuno leggerà. La forma di pubblicità sul « Foglio annunci legali » rende possibile questo controllo, l'altra è inutile. Per questo riteniamo che sia opportuno mantenere la prima forma di pubblicità aggiungendo che si fa gratuitamente sul « Foglio annunci legali », e non ammettendo la pubblicità sui giornali locali per lo meno per un primo tempo; sapete che l'opinione della Commissione è che tutte le leggi finanziarie, in tutte le loro forme di sanzione, compresa quella dell'opinione pubblica, gradatamente debbano essere aggravate.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io accetto molto volentieri l'emendamento come è stato emendato dalla Commissione per una ragione di tecnica strumentale. Questi reati (così si chiamano nelle nostre leggi finanziarie) puniti con l'ammenda e con la soprattassa sono di competenza dell'Intendente di finanza, attraverso la forma del decreto penale con la possibilità di opposizione. Ora, in questa procedura è difficile inserire un procedimento di recupero di spese per la pubblicazione, perchè non prevista dall'attuale legge che regola questa materia, che

è la legge del 7 gennaio 1929. Nè saprei come fare il collegamento nel caso in cui si esaurisca il procedimento con semplice decreto penale dell'Intendente di finanza, con la legge penale normale che prevede l'intervento del cancelliere per recuperare, oltre le spese di giudizio, anche le spese di pubblicazione. Ora a me pare che la proposta della Commissione tenga conto di questa necessità di carattere pratico-tecnico perchè mi sembra un po' difficile innovare in questa sede una legge come la legge 7 gennaio 1929, che ha dato una buona prova di sé e che ha già una notevole esperienza con l'applicazione e una giurisprudenza importante intorno a questo procedimento finanziario speciale. Con la proposta della Commissione quali risultati raggiungiamo? Raggiungiamo il risultato di avere una sufficiente pubblicità, soprattutto quella pubblicità che interessa il senatore Ricci, che non è certo la pubblicità di una piccola negoziante di verdura che ha evaso la dichiarazione delle 50 mila lire di reddito, ma la pubblicità ai danni di chi si ritiene stimato nella società in cui vive, ma che viceversa non ha fatto il suo dovere tributario. Questo lo otteniamo con la pubblicazione sul « Foglio degli annunci legali », mentre non modifichiamo tutto il sistema procedurale, perchè, anche se si trattasse di una cosa modesta rispetto a una legge di importanza come questa, sarebbe pur sempre una cosa sostanziale.

PRESIDENTE. Domando al senatore Conti se insiste nel suo emendamento.

CONTI. Insisto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Pregherei allora il senatore Conti, perchè la sua norma sia operativa, di prevedere le difficoltà processuali che ho ricordato, perchè una norma come la sua diventa altrimenti praticamente inapplicabile.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Non ho presenti le disposizioni della legge che autorizzano l'Intendente di finanza ad applicare le sanzioni. Mi si è ora detto da qualche collega che con il decreto dell'Intendente di finanza si provvede anche per le spese. Comunque sia, e a parte questo punto, io dico, ri-

spondendo al relatore, che la pubblicazione nel « Foglio degli annunci legali » non serve proprio a niente (*commenti*), poichè trattasi di pubblicazione che circola tra burocrati e che il pubblico non vede. Se volete un effetto educativo, se volete riuscire veramente ad indurre coloro che non ne hanno la voglia a fare la dichiarazione, dovete riconoscere che questi debbono essere intimiditi attraverso la possibilità che il loro nome sia letto su giornali molto diffusi. Sono anche per la pubblicazione sui fogli settimanali e sui giornali di provincia. (*Interruzioni dal centro*).

Mormorate? Ognuno assumi la sua responsabilità. Io mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento per divisione. La prima parte, dopo le successive modificazioni, è: « Il decreto o la sentenza di condanna divenuti definitivi verranno pubblicati gratuitamente per estratto nel " Foglio degli annunci legali " ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seconda parte è: « e in uno o più giornali locali, e in difetto, su giornali del capoluogo della provincia, a spese del condannato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

C'è ora un emendamento aggiuntivo all'emendamento Ricci presentato dai senatori Giacometti, Lanzetta, Picchiotti, Fortunati, Giua, Tamburrano, così formulato: « Nei confronti degli evasori che hanno reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare superiore a 5 milioni si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi ».

Faccio osservare che tale emendamento è precluso da una precedente votazione sull'emendamento Ruggeri-Fortunati, che è stato respinto. Non posso, pertanto, riproporre la questione, dato che si è già discusso e votato.

Segue ora un emendamento aggiuntivo dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti del seguente tenore:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

" Analoghe sanzioni sono comminate a chi omette la specificazione delle fonti dei singoli redditi e trascrive indicazioni infedeli, senza

pregiudizio delle sanzioni applicabili per le eventuali omissioni od infedeltà della denuncia ai fini delle singole imposte” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per illustrare il suo emendamento.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Io ritengo che questo emendamento possa essere accolto. Non vedo perchè, all'articolo 3, quando noi andiamo ad applicare le sanzioni per la mancata dichiarazione, si debba prevedere di colpire solo quelli che non fanno la dichiarazione o, se la fanno, non specificano il reddito, e non si debbano invece applicare uguali sanzioni a chi omette la specificazione delle fonti di reddito o trascrive indicazioni infedeli. Noi non troviamo differenza tra i due reati. Anzi riteniamo che, quando uno fa la dichiarazione, ma la fa falsa e omette alcune fonti di reddito, è più in malafede di chi si dimentica eventualmente di fare la dichiarazione stessa.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Abbiamo già accettato il concetto di applicare l'ammenda al fatto formale della omissione della presentazione della denuncia. L'onorevole Ministro ci ha già spiegato in precedenza come per quanto riguarda la denuncia incompleta o infedele provvedono le singole disposizioni di legge per le singole materie. Ecco quindi che ad una denuncia in cui non sia fatta la specificazione delle fonti si applicano le norme delle singole leggi. Perciò mi pare che l'emendamento proposto dal collega Ruggeri sia superato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi pare che il problema da noi posto non sia stato ben compreso dal collega Tomè. In sede di singoli tributi vi sono sanzioni di soprattassa per quanto riguarda lo accertamento generale, estimativo. Qui invece è prevista l'omissione di una specificazione delle fonti con riferimento al testo dell'articolo 2, che afferma: « la dichiarazione deve indicare per i singoli redditi la specificazione delle fonti, l'importo lordo, ecc. ecc. », e in relazione al testo dell'articolo 3 che fissa: « la dichiarazione deve essere presentata ogni anno, ecc. ». Quali possono essere i comportamenti del contribuente? Primo, non presentare affatto la dichiarazione; secondo, presentare una dichiara-

zione in cui si ometta la specificazione delle fonti; terzo, presentare una dichiarazione in cui si ometta in parte la specificazione delle fonti. Ora, se noi vogliamo che l'istituto della dichiarazione funzioni, ma non come atto formale, per cui basti che uno presenti una qualunque dichiarazione, è necessario, a nostro avviso, che tutti questi comportamenti siano previsti e siano previsti proprio senza pregiudizio delle altre sanzioni. Vogliamo insomma che le dichiarazioni siano eseguite come è fissato dall'articolo 2. Se la dichiarazione non è redatta così come è indicato nell'articolo 2, è impossibile far funzionare l'istituto della dichiarazione annua.

Le altre sanzioni e tutte le altre norme giuridiche esistenti prevedono il modo con cui colpire le singole omissioni e le singole infedeltà di dichiarazione. Qui si tratta invece della possibilità di far funzionare un istituto nel suo complesso. Se si compie una dichiarazione senza alcuna specificazione delle fonti, solo apparentemente si dichiara: in realtà si tace!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. A parte quanto ha osservato l'onorevole Fortunati circa gli inconvenienti della formulazione dell'articolo, debbo osservare che una cosa è la omissione della denuncia, altra cosa è l'omissione della indicazione di qualche fonte. Perchè, evidentemente, se si denuncia un reddito di un milione e si dimentica di dire che questo reddito proviene dall'attività di avvocato, ci si è certo espressi male, ma comunque si è fatta la dichiarazione. Io ritengo sia peraltro sufficiente per i fini della legge l'articolo 5, per il quale l'ufficio delle imposte può poi chiamare il contribuente e chiedergli spiegazioni, e può trasmettergli il questionario dell'accertamento dei redditi, senza bisogno di introdurre un'altra sanzione per quella che non sarebbe una omessa denuncia, ma sarebbe puramente e semplicemente una omessa denuncia parziale. La dichiarazione infatti c'è, nè si può dire che si tratti di una dichiarazione che occulti una parte di reddito.

FORTUNATI. La nostra esperienza amministrativa ci dice proprio questo, che tutti i contribuenti, quando faranno queste dichiara-

zioni, le firmeranno, ma per quanto riguarda tutta la parte che si riferisce alla elencazione delle fonti, non scriveranno niente.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Scusi, onorevole Fortunati, è proprio per questo che prevede l'articolo 5. Quindi, anche associandomi alle considerazioni fatte dall'onorevole Tomè, esprimo, a nome della Commissione, parere contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io non vedo i pericoli che vede l'onorevole Fortunati. In questo senso... (*Interruzione dell'onorevole Fortunati*). Onorevole Fortunati, mi sembra che parli sempre lei: permetta che anch'io dica qualche cosa.

In questo senso, dunque; se manca un elemento essenziale alla dichiarazione, non basta presentare un foglio di carta con la firma. In questa ipotesi non esiste una dichiarazione e ricadiamo pertanto nel caso di omessa dichiarazione. Se la dichiarazione c'è, ma è incompleta in alcuni suoi elementi, la situazione è infinitamente meno pericolosa per l'Amministrazione di quanto non sia la situazione che si ha quando la dichiarazione è completamente omessa. In quest'ultimo caso, infatti, vi è un punto di partenza, appoggiandosi sul quale l'Amministrazione può arrivare lo stesso a determinare la posizione di soggezione del contribuente, e allora soccorre l'articolo 5 o l'articolo 34 della legge sull'imposta di ricchezza mobile, soccorrono cioè quei normali strumenti a disposizione dell'Amministrazione per completare la conoscenza dei dati che interessano per l'accertamento.

Ma questa situazione del contribuente reticente non è senza sanzione, perchè — mi scusi, onorevole Fortunati — non possiamo essere così astratti da immaginare un contribuente che denunci il suo reddito esattamente, al 100 per cento, e che cada poi nell'errore formale di non identificare le fonti. Se non si identificano le fonti è evidentemente perchè si tenta di nascondere una parte del reddito, e attraverso questa azione, quindi si ricade nelle penalità per infedele dichiarazione, che sono fissate nelle singole disposizioni di legge.

Mi preoccupo di questo, onorevole Fortunati; perchè non vorrei che domani incontrassimo,

come ci capita spesso nelle nostre discussioni di carattere pratico per l'applicazione delle leggi, la piccola donnetta (che viene sempre mandata avanti come si manda avanti la fanteria nella guerra, per coprire le grosse artiglierie che stanno dietro) la quale dica: io la dichiarazione l'ho fatta, mi sono però dimenticata di scrivere del mio negozio di frutta e verdura, ma vi avevo denunciato un reddito di lire *tot*, mi volete ora applicare la penalità solo per questa ragione? Credo pertanto che sia abbastanza equilibrata la situazione che risulta dalla proposta fatta dal Governo ed accolta dalla Commissione. Noi ci preoccupiamo del fatto veramente pericoloso per l'Amministrazione, la omessa dichiarazione, a cui evidentemente va parificata la situazione delle dichiarazioni inconsistenti e per questo fatto prevediamo una penalità separata. Ci preoccupiamo però di meno delle dichiarazioni incomplete, perchè queste ci danno sempre un punto di partenza. Per queste abbiamo delle sanzioni specifiche nelle singole leggi che ci permettono di arrivare e all'accertamento e alla repressione del comportamento antiggiuridico particolare. Per cui io temo che, accettando l'emendamento Ruggeri e Fortunati, anche per il modo come è formulato, noi introdurremmo una asprezza probabilmente inutile nel sistema che vogliamo creare, senza raggiungere i vantaggi di una accettazione da parte dei contribuenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dei senatori Fortunati e Ruggeri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento presentato dai senatori Rizzo Domenico, Giacometti e Lanzetta così formulato:

« Aggiungere, in fine, le seguenti disposizioni:

” La omissione della dichiarazione obbligatoria rende inammissibile il reclamo avverso l'accertamento di ufficio.

” Il reclamo è, altresì, dichiarato inammissibile ove, in sede di fissazione definitiva del reddito, la decisione di Commissione accerti un reddito imponibile superiore al doppio di quello dichiarato ” ».



RIZZO DOMENICO. Onorevole Presidente, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Segue un emendamento presentato dai senatori Conti, Bisori, Ricci Federico, Piemonte, Anfossi, Momigliano così formulato:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Della presentazione della dichiarazione dei redditi sarà fatta menzione sulla Carta d'identità o vi sarà eventualmente annotata l'esenzione dall'obbligo tributario ” ».

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Onorevole Presidente, vedo sullo stampato che figuro come secondo firmatario di questo emendamento. Sono molto onorato di vedere il mio nome fra quelli illustri dei senatori Conti e Ricci; ma tengo a precisare che il mio nome deve essere stato stampato per un equivoco, perchè questo emendamento non l'ho firmato. Probabilmente si è equivocato con un altro firmatario.

Tengo anche a chiarire che l'emendamento non corrisponde al mio pensiero e che pertanto il mio voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Conti.

CONTI. Onorevole Presidente, non so se il collega Bisori soffre di amnesia.

BISORI. Sono certo di non aver firmato.

PRESIDENTE. Si tratta del nome del senatore Boeri e non del senatore Bisori.

CONTI. Prima di dire quello che ha detto, il senatore Bisori avrebbe fatto bene a verificare se si trattava o meno del suo nome; ed avendo constatato che non era la sua firma, lo avrebbe dovuto dire prima a me, primo firmatario, e non mettere in dubbio la cosa, come è apparso qui. (*Commenti*).

BISORI. Ho parlato di equivoco nella stampa.

PRESIDENTE. Onorevole Conti, ora l'incidente è chiuso.

CONTI. Non è chiuso affatto. Queste cose bisogna esporle con molta precisione. Non voglio che neanche lontanamente si pensi che possa essere stato un errore mio.

BISORI. Questo è pacifico. (*Commenti e rumori*).

CONTI. Impari un'altra volta, senatore Bisori!

BISORI. Neanche per sogno: ripetendosi il caso, agirei come ho agito oggi. (*Commenti vivacissimi*).

PRESIDENTE. Nel modo come il senatore Bisori ha chiesto la parola ed ha parlato non vedo nulla di offensivo. Egli ha detto che evidentemente il suo nome era stato confuso con un altro. (*Segni di diniego del senatore Conti*).

Onorevole Conti, crede a quello che dico io?

CONTI. Deve chiedere scusa! (*Altissime proteste dal centro e dalla destra*).

BISORI. Non ho da rettificare neanche una sillaba a quanto ho detto.

PRESIDENTE. L'incidente è chiuso. Onorevole Conti la invito a svolgere il suo emendamento.

CONTI. Onorevole Presidente, io rinuncio anche allo svolgimento del mio emendamento, per protesta, e ritiro la mia firma.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il proprio parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dato che l'emendamento non è stato svolto dall'onorevole Conti, la Commissione si limita a dire che non l'accetta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei spiegare al Senato le ragioni per le quali non mi pare di poter accogliere questo emendamento, anche con l'aggiunta, che ho sentito sussurrare, a questo elenco di documenti del passaporto, perchè mi pare che avremmo una norma, da un lato di scarsa efficacia, dall'altro non giustamente distribuita nei confronti di tutti i contribuenti. In realtà per avere uno strumento efficace nel senso desiderato dal senatore Ricci, che tende in sostanza ad affermare il principio per cui nessun cittadino abbia possibilità di vita civile normale nel Paese se non è in regola con l'adempimento del dovere tributario, noi dovremmo modificare sostanzialmente, prima di tutto, la legge di pubblica sicurezza.

Ricordo che, quando ho seguito dei corsi di studio in Germania, in quel Paese non si poteva prendere residenza di qualche tempo in un determinato Comune, se insieme al permesso

di residenza non si aveva anche la certificazione di avere presentato la dichiarazione ai fini delle imposte all'ufficio tributario. Ma lei capisce, senatore Ricci, che scrivere soltanto in una legge che la dichiarazione deve essere scritta su uno od un altro dei documenti di identità, quando nella nostra pratica e nella nostra legislazione di pubblica sicurezza, infiniti sono i documenti di identità che si possono sostituire, noi raggiungeremo in sostanza questo effetto pratico, di alleggerire i Comuni dal servizio della carta di identità perchè nessuno più la chiederebbe e di concentrare le richieste su altri documenti equipollenti, rilasciati da autorità meno solenni di quello che non siano i Comuni. Accetto pertanto come raccomandazione, rivolta non soltanto a me, ma all'intero Governo, lo spirito della proposta, ma credo che dovremo ridiscutere questo problema in connessione con una migliore organizzazione delle leggi di pubblica sicurezza e, in generale, delle leggi che disciplinano la documentazione dell'identità del cittadino in modo da avere veramente un sistema efficace che tocchi tutti, e che porti alla situazione che il cittadino non può godere del diritto elementare di essere identificato, se non ha fatto il dovere elementare di pagare le imposte.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ricci Federico se insiste nel suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Ringrazio il Ministro di queste sue dichiarazioni e consento al ritiro del mio emendamento. Vorrei però raccomandare perchè nel passaporto sia dato atto della fatta dichiarazione. A New York constatai che tutti i cittadini americani che si imbarcano per l'estero devono dimostrare d'essere in regola colle imposte.

PRESIDENTE. Di altri emendamenti all'articolo 3 si parlerà dopo l'approvazione dell'articolo 2, perchè connessi alla materia da esso trattata.

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,35).

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Ruggeri, Fortunati, Lanzetta, Giacometti, Rizzo

Domenico, Cermignani e Musolino è stato presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente:

” Art. 3-bis.

” Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 3 si applicano anche ai redditi di categoria A ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Questo articolo 3-bis, se approvato, in fase di coordinamento dovrà essere incluso nel secondo comma dell'articolo 3. Si tratta qui di applicare quell'automatismo, in caso di mancata denuncia, anche ai redditi di categoria A, perchè non è giusto che mentre sono colpiti i redditi di categoria B e di categoria C/1, che sono redditi misti o di lavoro, non siano colpiti i redditi di puro capitale.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il relatore concorda con la sostanza dell'emendamento, però tiene a ricordare che bisognerà tener presenti anche quei piccoli redditi di capitale che non giungeranno a 240 mila lire, se no si verrebbe a colpire con un'ammenda di duemila lire, un reddito magari di duemila lire.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.

L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti del seguente tenore:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

” L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente si prescrive con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata.

” In tutti gli altri casi l'azione della finanza non è soggetta a termini di prescrizione ” ».

Vi è poi un emendamento dei senatori Rizzo Domenico, Giacometti e Lanzetta, così formulato:

« Dopo le parole: ” L'azione della finanza ”, del testo ministeriale, aggiungere le altre: ” nel primo quadriennio di applicazione della presente legge ” ».

« Dopo il primo comma, inserire la seguente disposizione: ” Successivamente al primo quadriennio l'azione della finanza si prescrive, nei casi avanti indicati, col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per illustrare il proprio emendamento.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Sulla prescrizione noi non abbiamo trovato nella relazione di maggioranza una giustificazione alla modifica fatta al testo governativo. Quando si tratta di accertare un reddito già denunziato riteniamo che sono appena sufficienti i tre anni stabiliti dal Governo e pensiamo che se il Ministro, che ha a disposizione gli strumenti amministrativi, lo ha già indicato in tre anni vuol dire che li ritiene necessari: non vediamo perciò la ragione per cui si debba scendere a due anni.

In secondo luogo, quando la dichiarazione non è stata fatta, non ci sembra ammissibile

che debba esserci una prescrizione per l'azione della finanza. Ciò servirebbe a chi ha gli strumenti per difendersi, eludere e confondere in modo da guadagnar tempo.

Queste sono le ragioni per le quali chiediamo che nel primo comma la prescrizione dell'azione della finanza per la rettifica sia portata a tre anni e che, negli altri casi, quando esista una voluta omissione della dichiarazione, l'azione della finanza non si debba prescrivere.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi pare che nello spirito non vi sia contrasto tra il nostro emendamento e l'emendamento Rizzo, perchè l'emendamento Rizzo si riferisce sì a delle prescrizioni relative al solo primo quadriennio di applicazione, ma concorda con noi per l'ultima parte del nostro emendamento che fissa il principio che l'azione della finanza negli altri casi non si prescrive.

PRESIDENTE. Non mi sembra che l'emendamento Ruggeri sia dello stesso tenore dell'emendamento Rizzo. Infatti, nell'emendamento Rizzo vi è l'innovazione che successivamente al primo quadriennio di applicazione della legge l'azione della finanza si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.

Invece nell'emendamento Ruggeri si aumenta il termine della prescrizione nei casi in cui la dichiarazione sia stata presentata, e si propone che non ci sia nessun termine di prescrizione ove la dichiarazione non sia stata presentata.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Si tratta di due questioni diverse. L'emendamento Ruggeri-Fortunati vuole riportare i termini di prescrizione per le rettifiche delle dichiarazioni già fatte a quelli del testo governativo, ed ha anche una seconda finalità innovativa nel capoverso. Cioè eliminare il termine prescrizionale per i casi di omessa dichiarazione. Sono perfettamente consenziente a questo principio che risponde poi a un'esatta concezione giuridica. La omissione di dichiarazione del debito è una frode alla legge e come tale non è suscettibile di prescrizione.

Il mio emendamento ha una finalità diversa e si preoccupa di quella che è l'estensione dei

1948-50 - DXI SEDUTA

DISCUSSIONI

13 OTTOBRE 1950

termini temporali per le azioni di rettifica e stimatorie da parte degli uffici fiscali. È evidente allora che mentre aderisco in via principale all'emendamento Ruggeri-Fortunati, il mio assume posizione subordinata così che lo ritirerò se dovesse passare l'emendamento Ruggeri-Fortunati.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Rilevo che dall'emendamento Rizzo era impossibile comprendere questo. Il senatore Rizzo è passato dalla parte opposta, perchè proponeva che successivamente al primo quadriennio l'azione della finanza si prescriva col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.

Io ho ritenuto quindi che l'emendamento Rizzo volesse abbreviare i termini. Ad ogni modo posso ammettere di aver errato nell'interpretazione.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Il mio emendamento si riferiva alle sole ipotesi di accertamento estimativo e non al secondo comma.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il comma si riferisce ai casi di mancata presentazione.

RIZZO DOMENICO. Nei casi di mancata presentazione di dichiarazione, tre sono le ipotesi: dichiarazione non presentata tempestivamente e rettifica della dichiarazione presentata tempestivamente; mancata presentazione della dichiarazione di reddito precedentemente accertato; accertamento *ex novo* di redditi, di cui al capoverso. Queste sono le tre ipotesi fatte dal testo, ed io riferivo il mio emendamento solo alle prime due ipotesi e dicevo che per l'azione estimativa, pur osservando il termine del Ministero per il primo quadriennio, bisognava ridurlo nell'ulteriore periodo di applicazione della legge.

PRESIDENTE. Prego ora la Commissione di esprimere il suo parere in merito all'emendamento Ruggeri.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha ritenuto che un modo per giungere effettivamente ad una perequazione tributaria fosse quello di abbreviare i termini per l'accertamento, perchè noi vediamo tutti i giorni quale

è l'effetto di questi termini illimitati come vorrebbe il senatore Ruggeri.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Ma solo per quelli che non hanno dichiarato.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Ruggeri, per quelli che non hanno dichiarato accadrà che vi saranno alcuni nei confronti dei quali sarà fatto l'accertamento ed altri per i quali non sarà fatto. Noi preferiamo eccitare la Finanza ad agire energicamente e tempestivamente, perchè altrimenti accade come per tutti quei termini che vengono riaperti per una serie di imposte straordinarie e cioè che, con gli accertamenti a distanza di molti anni, non si raggiunge alcun risultato utile e, se qualche risultato si ottiene, è di far pagare quelli che è meno giusto che paghino. Ecco perchè riteniamo che per una giusta ed efficace tassazione sia opportuno che anche la Finanza si trovi di fronte a termini fissi. E siccome le denunce debbono essere presentate dal 1° gennaio al marzo, e l'accertamento può avvenire entro il secondo anno successivo, praticamente diamo alla Finanza due anni e nove mesi per questa operazione. Noi riteniamo che tale tempo sia sufficiente perchè la Finanza possa agire; essa si dovrà attrezzare efficacemente allo scopo.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le questioni che io desidero trattare relativamente a questo emendamento sono due: una è stata sottolineata anche dal senatore Rizzo. Le ipotesi contemplate dall'articolo 4 del Governo sono tre: l'emendamento del senatore Ruggeri propone che, per la prima ipotesi, quella di dichiarazione presentata, vi sia un termine di prescrizione dell'azione; per le altre due ipotesi, sia che ci sia già un accertamento in atto sia che l'accertamento in atto non ci sia, non esista termine di prescrizione. Ora, io credo che, tenuto conto della funzione pratica di questo istituto, noi possiamo parificare le ipotesi di dichiarazioni presentate e le ipotesi di dichiarazioni non presentate, ma per un reddito già accertato, lasciando da parte per un regolamento particolare l'ipotesi di dichiarazioni non presentate per un reddito non accertato.

Rispetto a quest'ultima ipotesi io credo che la soluzione del non mettere alcun termine a questo istituto sia — mi scusi il senatore Riz-

zo — veramente anti-giuridica. Non c'è nessuna situazione giuridica che non possa essere sanata dal decorso del tempo. Sarà questione di tempo più o meno lungo, in funzione della convenienza tecnica che gioca nel particolare settore, ma dire che una situazione non possa essere prescritta quando si prescrivono i più terribili delitti di sangue col decorso dei trent'anni, se non vado errato, questo mi pare veramente molto grave. (*Commenti*). Tenete conto che in questo caso la prescrizione non interessa forse tanto il contribuente inadempiente, rispetto al quale abbiamo tutte le ragioni di essere poco clementi, quanto, in certo senso, l'interesse generale della certezza di determinate situazioni economiche. Ci sono oggi dei casi pratici dipendenti dal fatto che, in conseguenza di continue proroghe nella decorrenza dei termini, noi abbiamo ancora dei termini aperti che risalgono a molti anni orsono, che si risolvono in veri e propri casi di patenti ingiustizie. Individui che hanno comprato dei beni, forse a torto, senza preoccuparsi della posizione fiscale del venditore, si vedono oggi, a distanza di molti anni, invitati, in virtù delle garanzie reali che assistono il tributo, a pagare il tributo del loro ante causa, e si tratta di tributi che risalgono a diversi anni prima del momento in cui il bene è stato comprato. Mettere il termine di prescrizione è un elemento dell'ordinato vivere civile. Io vi dico: mettiamo un termine lungo; se il termine che ha proposto il Governo, e cioè il termine di quattro anni più l'anno in cui si deve fare la dichiarazione, vi pare troppo breve, possiamo considerare un altro termine. Però vi dico che il termine che il Governo ha proposto è il termine del Codice civile per tutti i pagamenti e tutte le obbligazioni che scadono ad anno, cioè il termine di 5 anni, meno tre mesi. Ma noi abbiamo bisogno di arrotondare al 31 dicembre questo termine per ragioni amministrative; il termine della dichiarazione del 31 marzo si prescrive pertanto al 31 dicembre del quarto anno successivo. Quindi, praticamente, si hanno cinque anni meno tre mesi, che è lo stesso termine della prescrizione prevista dal nostro Codice civile per prestazioni dell'imposta che scadono anno per anno.

Dove mi permetto di dissentire e dove devo dissentire dal parere della Commissione è nella proposta di raccorciamento del termine dai tre

ai due anni, come termine normale di revisione, perchè il termine dei tre anni proposto dal testo governativo...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dei quattro anni, meno tre mesi!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Esattamente, su questo siamo d'accordo, ma solo su questo! Dicevo dunque che la proposta del Governo rispondeva al programma di dividere i contribuenti in 4 grandi categorie da sottoporre ogni anno ad una revisione. Evidentemente, se il Senato avesse un avviso diverso da quello che io in questo momento sostengo, divideremo i contribuenti in tre grandi categorie invece che in quattro, ma certamente questo — per la completezza e la accuratezza della revisione, fintantochè non si possa rafforzare tutta la struttura tecnica ed anche il numero dei funzionari come sarebbe necessario — potrebbe forse rivelarsi piuttosto debole. In sostanza non credo di poter accettare l'emendamento Ruggeri e Fortunati, nel suo complesso, sono però disposto ad accettare il ritorno al testo governativo per quello che riguarda il primo comma.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Proporrei di votare per ora solo il primo comma. Sul secondo comma, poichè anche il Ministro ci sembra titubante (*interruzione del senatore Zoli*) sui termini indicati, e poichè noi abbiamo proposto una prescrizione senza termini, propongo di aggiungere qualche anno a quelli previsti nel testo governativo. Pertanto siamo disposti anche a vedere se è possibile di modificare la formulazione, e cioè anzichè senza prescrizione, portare a 6 anni il termine, quando la dichiarazione non venga fatta.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. L'articolo 4, nella sua formulazione, fu redatto dal Ministro con riferimento, evidentemente, al testo proposto per l'articolo 2. Mi spiego. Nell'articolo 2 infatti era detto: « La dichiarazione deve indicare l'importo lordo e netto dei singoli redditi »; da qui, la dizione dell'articolo 4: « L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non di-

chiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, ecc. ».

Io vorrei richiamare l'attenzione del Ministro e del relatore di maggioranza su questo fatto. Nell'articolo 2 noi abbiamo ottenuto che la dichiarazione deve indicare per i singoli redditi la specificazione delle fonti. Allora l'argomentazione che noi ci siamo sforzati di svolgere, quando abbiamo formulato l'emendamento all'articolo 4, sorgeva dall'ipotesi di una dichiarazione omessa o incompleta delle fonti. Nella mia esperienza, (ho cercato di richiamare l'attenzione già questa mattina su questo fatto) ho visto che, specie per certi tributi di carattere personale, l'evasione nasce proprio in sede di mancata dichiarazione delle fonti. In questi giorni, in qualità di assessore comunale, ho individuato alcuni contribuenti (non uno!) che hanno già concordato sulla base di un certo numero di ettari di proprietà terriera; risulta invece che la proprietà reale (per terreni situati fuori del territorio della provincia e della regione) è di gran lunga superiore — parlo di migliaia di ettari — a quella denunciata.

Noi ci domandiamo: in questi casi, nei quali cioè non si tratta di importo di reddito, o di stima di reddito, ma di mancata dichiarazione delle fonti, è possibile che la questione sia trattata nello stesso modo di quando si tratta di estimazione delle fonti? Ecco perchè sorge la necessità di pensare, come avevamo pensato noi, alla non possibilità di prescrizione o comunque ad un allungamento dei termini della prescrizione.

I contribuenti più abili e preparati si avvalgono sempre di questi termini (biennali o quadriennali) per praticamente evadere in forma grave. Non escludo che ci si possa accordare, in quanto il testo del secondo comma dell'articolo 4 potrebbe essere redatto in una forma meno drastica. Se, messo in votazione il testo dell'emendamento presentato, opporrete un netto rifiuto alla proposta, risulterà chiaro che ai casi gravi di evasione si vuole indulgere!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore della maggioranza.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Il pensiero della Commissione è stato da me già espresso. Mi pare che la prima questione sia se la Commissione insiste sul testo da essa proposto.

Ora il relatore esprime il pensiero della maggioranza, la quale ha ritenuto che i termini dovessero essere abbreviati. Comunque fosse composta la maggioranza della Commissione, il relatore deve riferire quello che essa ha deciso.

Per quel che riguarda il secondo punto, invece, per il quale si tratterebbe di allargare il termine della prescrizione, io devo dire che la Commissione è contraria, per la semplice ragione che gli inconvenienti che sono stati segnalati, non sono praticamente eliminabili. Questo si sa per esperienza: e l'onorevole Vanoni ne ha certamente più di noi. Vediamo, infatti, fra tutti i tributi straordinari, l'imposta sui profitti di regime: essa è stata sempre procrastinata alla scadenza del termine e tutti abbiamo potuto constatare i risultati di tale modo di procedere.

Mentre, perciò, per la prima parte, mi limito a dire a nome della maggioranza della Commissione che insisto per l'emendamento della Commissione, per la seconda parte debbo dire che penso che la Commissione sia contraria ad allargare i termini a cinque anni.

Mi sembra però che il senatore Fortunati dica che vi è un'altra differenza fra il punto di vista del Ministro e quello suo, perchè l'emendamento presentato dai senatori Fortunati e Ruggeri paria esclusivamente dell'azione della Finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente. Ma per la mancata specificazione delle fonti, a cui il senatore Fortunati tiene moltissimo, sarebbe bene che con questa formula — o con la formula « nel caso di mancata presentazione della dichiarazione » dei redditi precedentemente accertati — si fosse chiari.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Onorevole Zoli, non ho ben capito il suo pensiero.

**ZOLI.** Ripeto, il senatore Fortunati insiste nel distinguere quella che è la rettifica del reddito da quella che è invece la rettifica delle fonti. Ora dovrebbe essere chiaro che quando parliamo della rettifica dei redditi e della rettifica delle fonti affermiamo due concetti completamente diversi l'uno dall'altro.

Concludo affermando che, per la prima parte, la Commissione mantiene il suo testo, mentre per la seconda insiste perchè sia mantenuto

il testo presentato dal Governo e approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io credo di avere già chiaramente espresso il mio parere. Sul primo comma dell'articolo 4 il Governo preferirebbe il ritorno al suo testo. Per quel che riguarda la questione sollevata dal senatore Fortunati e recepita dal senatore Zoli, io ritengo, se ho ben capito i limiti della situazione, che sia piuttosto imprudente definire legislativamente questo problema perchè è il problema del limite della cosa giudicata rappresentata dall'accertamento, ed è forse meglio rimetterci all'applicazione giurisprudenziale della legge, perchè qualsiasi definizione in questa sede, fino a che non avremo rivisto alcuni elementi sostanziali dei nostri tributi e soprattutto finchè non avremo definito se l'accertamento interessa i cespiti singoli oppure interessa il complesso del reddito del contribuente, potrebbe essere estremamente pericolosa. Nè mi pareva che la formula adottata dal senatore Fortunati ponesse il problema in termini così precisi e crudi, perchè in sostanza ha ripetuto la formula del testo governativo.

FORTUNATI. Non ho nessuna difficoltà, dal punto di vista che volevamo precisare, ad affermare che il primo comma del nostro emendamento intende essere la riproduzione del comma ministeriale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il problema è su che cosa si intenda debba esercitarsi l'azione della Finanza; se si intenda cioè sui redditi compresi nelle dichiarazioni. Ora questa formula la troviamo nei tre testi, in quello ministeriale, in quello della Commissione, e nel testo del senatore Fortunati.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Vi è in tutti gli altri casi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mantengo, e credo sia l'unica possibilità per evitare equivoci, le tre ipotesi previste nel testo governativo e ripetute nel testo della Commissione; ipotesi di dichiarazione presentata tempestivamente, ipotesi di mancata dichiarazione relativa a redditi già accertati precedentemente, e ipotesi di mancata dichiarazione relativa a redditi non precedentemente accertati. Sono, queste, le tre ipotesi che dobbiamo regolare, e la

proposta del Governo era che per le prime due ipotesi i termini si prescrivessero col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata; per la terza ipotesi si prescrivesse col 31 dicembre dal quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva venire presentata. Per cui mi rimetto al Presidente per trovare una formula da mettere in votazione.

PRESIDENTE. Io non posso che mettere in votazione il testo della Commissione ed eventualmente un emendamento sul termine, che può essere presentato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Noi facciamo nostro il primo comma del testo ministeriale.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Dice l'articolo: « nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati ». Si deve intendere denunciati o accertati? Perchè se si intendesse accertati, la prescrizione allora si sposta fino all'accertamento e cioè si può andare fino a 10 anni. Questa è una questione che sposta i termini prescrizionali.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Questo non è detto nella norma.

DE LUCA. Ma no, lo dice. Potrebbe avvenire che non fosse stato fatto ancora l'accertamento quando siano decorsi i due anni. Allora non ci sarebbe più la possibilità di fare l'accertamento da parte del fisco e la legge diverrebbe inoperante.

PRESIDENTE. Ma c'è l'altra ipotesi dopo.

DE LUCA. Quella non c'entra, è un'altra cosa.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Credo che si potrebbe dire: « di quelli precedentemente iscritti a ruolo ».

DE LUCA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè i senatori Ruggeri e Fortunati hanno ripiegato sul testo ministeriale, e il senatore Rizzo Domenico ha presentato un emendamento modificativo del testo ministeriale, spetta la parola al senatore Rizzo per svolgere il suo emendamento.

RIZZO DOMENICO. Può darsi che io abbia una fiducia eccessiva — qualcuno direbbe in-

genua — nel disegno di legge che andiamo votando, ma comunque siccome ho dichiarato, in sede di discussione generale, che apprezzo, pur facendo le riserve che ho avuto l'onore di porre al Senato, questa legge come primo passo, come passo di avviamento a quella forma di giustizia tributaria reclamata dall'opinione pubblica, è logico che abbia fiducia in una efficacia, se non illimitata, almeno rilevante di questa legge.

Allora, in punto di termini utili per il fisco per procedere alle rettifiche delle dichiarazioni dei contribuenti obbligati col nuovo istituto alla dichiarazione annuale, o in punto di termini per gli accertamenti che il fisco ha il diritto di promuovere *ex novo* nell'ipotesi di omissione della dichiarazione da parte del contribuente, sono stati presenti al mio spirito e sono presenti indubbiamente a tutti gli onorevoli colleghi i due grossi problemi che si sono sempre agitati, attraverso le due voci contrastanti, quella dell'interesse del fisco e quella dell'interesse degli operatori economici.

Per gli accertamenti estimativi, per la rettifica delle dichiarazioni del contribuente, conviene dare molto tempo alla Finanza perchè proceda a tale rettifica, o conviene, viceversa, stringere i tempi e consentire che la Finanza si avvalga di questa sua facoltà entro il più breve termine possibile? Dicono gli operatori economici unanimi: quanto più presto si fa, tanto meglio per noi, perchè è umano che a nessuno piaccia rimanere eccessivamente sotto questa specie di spada di Damocle che è la possibilità di rettifica delle proprie dichiarazioni, e quindi sotto il grave peso di un incremento tributario, che può essere molte volte addirittura vistoso, per quelle che sono le richieste o le pretese del fisco.

Io ricordo all'onorevole Ministro che questo voto fu espresso concordemente in una riunione, direi tecnica, alla quale egli ebbe a partecipare, in un congresso tenutosi a Napoli per iniziativa dell'Associazione commercianti di quella città. Si rilevò allora che al sistema di lungaggini che perpetua il procedimento di accertamento per un tempo eccessivo, sarebbe desiderabile che si ovviasse accorciando il termine utile per la Finanza. Viceversa il progetto ministeriale lo allunga addirittura rispetto a quello attuale, perchè, se non vado er-

rato, attualmente il termine è triennale ed il disegno ministeriale, viceversa, lo porta a 4 anni. Della cosa si preoccupò l'onorevole Ministro in sede di relazione al disegno di legge; e sottolineò come il problema esistesse e tentò, intelligentemente senza dubbio, di prevenire quelle che potevano essere le obiezioni degli interessati. Egli ebbe a dire, difatti, che, tutto sommato, non c'era da preoccuparsi di questi termini eccessivamente lunghi, perchè essi possono essere a discapito soltanto dei contribuenti disonesti, perchè coloro i quali facciano delle dichiarazioni oneste, non hanno niente da temere dagli accertamenti degli uffici fiscali. Ma la risposta mi pare facile: il giudizio sull'onestà di questi contribuenti chi lo dà? Lo dà l'ufficio: ed allora saranno onesti o disonesti secondo la valutazione del fisco, e l'inconveniente sarà perpetuato e generalizzato. Praticamente, quindi, è di interesse dei contribuenti vedere risolta la loro posizione fiscale attraverso l'accertamento definitivo, ed allora pare necessario abbreviare i termini di questo.

E ciò mi sembra necessario anche per una altra ragione. È chiaro che a distanza di tempo, con una dinamica economica così rapida, il mutamento delle condizioni generali importa indubbiamente e necessariamente dei notevoli errori di valutazione; perchè si ha un bel dire, ma quando si procede a distanza di anni, i criteri del momento influenzano, non c'è dubbio, quelli che sono gli elementi di giudizio da riferire ad anni precedenti e a condizioni diverse. Però, io comprendo benissimo che c'è un'altra esigenza da parte della Amministrazione da tener presente, una esigenza che è veramente convincente. Ed è quella che deriva dalla situazione attuale dell'Amministrazione finanziaria, la sua possibilità materiale, cioè, di procedere all'accertamento e alla fissazione definitiva dei redditi per un certo numero di anni. Ed è per questo che ho cercato di contemperare le due esigenze con il mio emendamento proponendo di tener fermo quello che è il maggior termine richiesto dal disegno di legge per un primo periodo di applicazione della legge.

Si diano pure i quattro anni richiesti dal fisco, finchè l'Amministrazione non organizzi i suoi servizi e non si abbia la possibilità di un acceleramento dei servizi. Ma una volta rior-



ganizzati i servizi finanziari, una volta, cioè, costituiti da parte dell'Amministrazione quei mezzi che sono utili per una rapida procedura di accertamento, allora cerchiamo di soddisfare quello che è il voto di tutti i contribuenti e fare in modo che in brevissimo tempo si possa conoscere veramente quello che è il proprio carico fiscale e ci si possa liberare, a parte ogni altra considerazione, da questa forma di incombente spada di Damocle che è l'accertamento per la rettifica delle proprie dichiarazioni.

Mi pare quindi che io possa raccomandare tranquillamente questo mio emendamento al Senato, perchè credo che esso, tenendo presenti le esigenze prospettate dal Ministro più di quanto non le abbia tenute presenti la Commissione, renda omaggio a quella che è una necessità pratica della Amministrazione finanziaria, prolungando a quattro anni il primo termine, prevede anche, come incitamento della Amministrazione, la possibilità di un miglioramento definitivo di questi servizi, quale è auspicato da tutti i contribuenti.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Una delle ragioni per cui a me questa legge non va assolutamente, come non mi è mai andata, è precisamente quella che sto per esporre. Consentendo al fisco una revisione su tutte le dichiarazioni che si debbono presentare ogni anno, si arriverà, in qualche momento, che un povero disgraziato di contribuente finirà per essere fiscaleggiato dal fisco (e fisco si chiama proprio perchè fiscaleggia) e cioè corre il rischio di avere 10, 12, 15, 20 accertamenti che si sovrappongono l'uno all'altro. Allargare quindi il termine che la Commissione, prudenzialmente, ha ristretto, mi pare aggravare questo inconveniente.

Perciò sarei di opinione che il termine già lato (perchè tre anni non sono tre giorni e tre anni sono molto lunghi e il fisco ha tutto il tempo per poter accertare se sia il caso di contrastare o non contrastare le dichiarazioni rese) proposto dalla Commissione, debba essere accettato.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Pochissime parole, per dire che, pur partendo da presupposti completamente diversi

da quelli dell'amico De Luca, tuttavia giungo alle sue stesse conclusioni, pregando il Senato di accettare il testo della Commissione.

A differenza del collega De Luca, io approvo lo spirito della legge, che tende a far pagare di più a chi più possiede e confido che funzioni il sistema su cui essa si impernia, cioè il sistema della dichiarazione, che è fondato sulla veridicità delle informazioni del contribuente. Se il sistema riuscirà a imporsi nel costume italiano, devono atrofizzarsi fino a scomparire i metodi deteriori degli accertamenti induttivi e prolungati nel tempo fino a colpire il contribuente quando la situazione economica è mutata. Bisogna perciò dar credito alla dichiarazione per incoraggiare con ogni mezzo il contribuente a denunciare il vero, senza di che il sistema della legge in discussione cadrebbe nel vuoto.

Ecco perchè trovo logica la proposta della Commissione, che è ben motivata nella relazione, a differenza di quanto diceva il collega Ruggeri. La Commissione rileva infatti, a pagina 6, che non si può tenere troppo a lungo in sospenso la procedura dell'accertamento, per ovvie ragioni. Se noi partiamo dal principio di voler innovare al sistema attuale, fondando il nuovo sulla veridicità della dichiarazione, evidentemente dobbiamo abbreviare il tempo degli accertamenti, altrimenti gli uffici si adageranno sul lungo termine di prescrizione per rinviare gli accertamenti, cioè continueranno nel sistema attuale. Quindi sono, all'ultim'ora, favorevole a mantenere il testo della Commissione, e raccomanderei al Senato di votarlo integralmente, senza scendere a superflue casistiche. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, senatore Zoli, per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento presentato dal senatore Rizzo.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Tornerò ad occuparmi dell'emendamento Rizzo, perchè tanto l'onorevole De Luca che l'onorevole Bosco non si sono occupati precisamente dell'emendamento Rizzo.

L'emendamento Rizzo, nella sua seconda parte, va incontro allo spirito che ha ispirato il senatore Bosco; ma la Commissione è contraria, innanzi tutto perchè ritiene che con l'iscrizione a ruolo immediata di una parte della dichiarazione, molti di quegli inconvenienti

che derivano dal protrarsi degli accertamenti vengano eliminati; o per lo meno sono inconvenienti che il contribuente deve imputare a se stesso. Infatti se oggi il contribuente può lamentare di doversi trovare a pagare a distanza di tempo somme che avrebbe dovuto pagare molto prima, quando ciò sarà effetto di una dichiarazione infedele, il contribuente non potrà tagnarsene più perchè la colpa sarà sua.

Io non condivido poi la fiducia del senatore Rizzo sull'immediato effetto di questa legge. Il senatore Rizzo va molto oltre lo stesso ottimismo della Commissione; noi nella nostra euforia non arriviamo all'entusiasmo che anima il collega Rizzo. Purtroppo per noi, egli non fa parte della nostra Commissione; altrimenti molto spesso si troverebbe a decidere in sede deliberante su disegni di legge con cui noi gradatamente andiamo prorogando di anno in anno dei termini di scadenza per accertamenti fiscali e tutte le volte che diamo queste proroghe, diciamo: « Questa sarà l'ultima », salvo poi l'anno successivo a concederla di nuovo. Ora io penso che specialmente quando noi votiamo una legge di questo genere, dobbiamo evitare tutto ciò; è molto meglio che ci troviamo un giorno di fronte alla necessità di abbreviare questi termini piuttosto che trovarci nella necessità di prorogarli. Questo sarebbe fonte di quell'elemento di sfiducia nelle parole del fisco che vogliamo eliminare. Ecco perchè io a nome della Commissione chiedo che i termini debbano essere mantenuti uguali e per il primo quadriennio e successivamente. Auguriamoci, senatore Rizzo, che quelli che saranno in questa Aula da qui a quattro anni possano prendere un provvedimento per abbreviare questi termini; oggi ciò non sarebbe prudente, credo sarebbe anche inopportuno.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Io sono veramente addolorato poichè abbiamo fatto una lunga discussione generale, abbiamo preparato una lunga relazione alla legge e mi debbo continuamente richiamare ai principi ispiratori della legge stessa.

**DE LUCA.** Ma se non ne sono convinto, debbo pensare il contrario?

**VANONI, Ministro delle finanze.** No; dico che ciò mi addolora vivamente.

Ora il sistema della legge è questo: il contribuente dichiara il suo reddito conseguito nell'anno precedente, la sua dichiarazione dà luogo alla immediata iscrizione a ruolo e al pagamento dell'imposta in base alla dichiarazione medesima; l'Amministrazione interviene successivamente con funzioni di controllo per rettificare quelle posizioni in cui c'è stata una manifestazione patologica del contribuente, che ha fatto una dichiarazione falsa o errata. Questo è il sistema fondamentale. Ed allora, di fronte a questo sistema, le richieste di una certa certezza e rapidità nel diritto potrebbe, onorevole Rizzo, confondersi con il desiderio di avere una rapida vittoria nella lotteria dell'accertamento tributario, perchè le esigenze dell'Amministrazione sono quelle che sono. Noi agiamo non provvisoriamente ma permanentemente se vogliamo analizzare tutta l'economia del nostro Paese. È già un compito grave immaginare il quarto dei settori economici del Paese ogni anno, così come aveva progettato il Governo attraverso la sua proposta.

Non è che si tratti qui di fare dei trabocchetti al contribuente; si tratta veramente di sostenere il contribuente in buona fede ed onesto che ha fatto la sua dichiarazione e che ha adempiuto al suo dovere tributario. Egli non sarà perseguito per la differenza di 200, 300, 500 lire; qui si tratta di andare verso i contribuenti che hanno fatto delle dichiarazioni largamente erronee e rispetto alle quali è dovere, necessità, interesse di tutti di mettere l'Amministrazione in condizioni di poter esercitare le sue funzioni.

Temo un altro pericolo, che è il rovescio della medaglia; dal punto di vista dei termini, quando i termini sono brevi, a prescindere dalla possibilità di richiesta di proroghe interne, noi abbiamo questo fenomeno, che sarebbe nettamente contro-operante rispetto allo spirito della legge, che il funzionario responsabile, alla scadenza del termine, senza aver adempiuto l'obbligo che la legge gli impone, fa delle rettifiche cervellottiche, non studiate, con cifre prudenziali. Questo sarebbe veramente il fallimento della legge, perchè dove troveremmo più la fiducia tra contribuente e fisco se in

questo dialogo tra contribuente in buona fede e funzionario abbiamo il funzionario che è costretto a parlare senza aver potuto studiare la posizione di cui deve parlare? Ci vogliono quattro anni per fare una analisi seria della situazione economica di tutti i vari casi del nostro Paese; io posso ricordare l'esempio di tutti i Paesi esteri in cui si applicano imposte di questo genere, e in cui i termini di prescrizione sono anche più larghi di quelli che abbiamo chiesto.

Quello che interessa al contribuente che cosa è? È l'imposta che deve pagare, e questo egli la sa immediatamente: tre mesi dopo che ha presentato la dichiarazione, egli sa che cosa deve pagare.

DE LUCA. Provvisoriamente.

VANONI. *Ministro delle finanze.* Onorevole senatore De Luca, io parlo italiano; mi spieghi quale lingua devo parlare per farmi capire.

Ora, io ripeto, è necessario mettere la legge in condizioni di poter funzionare e considero l'abbreviamento eccessivo dei termini, così come suggerisce il senatore Rizzo, veramente un trabocchetto entro il quale potremmo cadere ed avere una legge non funzionante. Sono terrorizzato dagli accertamenti prudenziali, che sono uno degli elementi che più hanno contribuito a turbare i rapporti tra Amministrazione e contribuente. Abbiamo avuto in materia di imposta sui trasferimenti dei casi clamorosi in cui, data l'imminenza della scadenza del termine di legge (31 dicembre) si iscrivevano a caso quasi sempre cifre che andavano largamente al di là del valore effettivo e solo in qualche caso andavano al di sotto del valore effettivo, con perdita per il fisco. In tutti e due i casi c'è stata una notevole perdita di prestigio della Amministrazione finanziaria. Ora a questo proposito sono stato veramente rigido con i miei funzionari; posso tranquillizzare il senatore Zoli dicendogli che non presenterò più richieste di proroga dei termini. Proprio in questi giorni ho avuto occasione di presiedere una riunione di ispettori compartimentali nella quale si è predisposta l'azione da svolgere, per non chiedere una ulteriore proroga in materia di scadenza delle imposte indirette.

Abbiamo dei casi di termini d'imposte sui trasferimenti che risalgono al 1936 e che sono

ancora aperti. Con uno sforzo dell'Amministrazione chiudiamo questi termini e rientriamo nella normalità. Spero di poter chiudere questi termini senza accertamenti prudenziali, e questo sarà un *tour de force* di cui il Paese sarà grato all'Amministrazione finanziaria.

Ma per il futuro mettete in condizioni di poter operare con serenità. Il contribuente serio ed onesto non ha niente da temere se dovrà aspettare tre o quattro anni, mentre il contribuente disonesto è giusto che dia all'Amministrazione il tempo necessario per far sì che la sua posizione sia valutata nel suo peso e nella sua misura. Quindi non credo sia accettabile in nessun modo l'emendamento del senatore Rizzo e personalmente sarei grato al Senato se accettasse il termine chiesto nel progetto governativo.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Prendo atto della dichiarazione del Ministro soprattutto per quanto riflette il suo impegno circa la rinuncia ed un'ulteriore proroga ai termini in corso, impegno che io reputo esteso anche ai termini di questa legge e non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti, la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Fortunati, che ripristina il primo comma del testo governativo. Esso propone che il decorso prescritto è portato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata, mentre nel testo della Commissione si fissava il secondo anno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti la seconda parte del testo dell'emendamento Ruggeri-Fortunati, di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 4, che è identico tanto nel testo governativo che in quello della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato.

**Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, perchè esponga le ragioni che hanno determinato il Governo a iniziare contro la Repubblica di San Marino una guerra fredda materiata di arbitrii e di vessazioni che, ferendo nella sua dignità e danneggiando nei suoi interessi uno Stato legato all'Italia da vincoli di antica e fraterna solidarietà, umilia il prestigio del nostro Paese compromettendone internazionalmente il buon nome. (266).

TERRACINI.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere se, mentre occorre provvedere alla revisione dell'organico del personale del Corpo forestale dello Stato e all'emanazione di norme definitive, non ritengano necessario dare disposizioni per il pagamento della seconda quota di razione viveri, di cui godevano i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali fino al nuovo ordinamento (1389).

MENGHI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno, necessario e doveroso disporre per l'immediata ricostituzione del Tribunale di Conegliano per eliminare il grave lamentato disservizio del Tribunale di Treviso.

La ingiusta richiesta di una seconda sezione presso questo Tribunale legittima appieno la urgente ricostituzione di quello di Conegliano insistentemente invocata da tutte le organizzazioni economiche e dalle laboriose popolazioni della Sinistra-Piave che rappresenta-

no quasi la metà degli abitanti della provincia di Treviso.

La ricostituzione del Tribunale di Conegliano, inconsultamente soppresso dal regime fascista dopo oltre 70 anni di intensa operosità, rappresenta un atto di giustizia e serve ottimamente, con savio decentramento, ad alleggerire l'insopportabile peso del Tribunale di Treviso, perchè circa la metà del lavoro è dato dal territorio e dalla gente industriosa, già sottoposta alla giurisdizione del Tribunale di Conegliano, come risulta da precisa documentazione.

Nè si deve dimenticare che la giustizia perchè sia efficace deve essere sollecita, decentrata, economica e, per quanto è possibile, vicina al popolo: la giustizia non è fatta per comodità dei giudici, nè degli avvocati: è fatta per servire il popolo (1390).

GRAVA.

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dell'Africa italiana, perchè voglia fornire spiegazioni in merito ai motivi che lo hanno determinato a sospendere la erogazione dei sussidi ai profughi d'Africa della provincia di Reggio Calabria, determinando un legittimo risentimento fra i predetti, i quali vedono in tal modo aggravate le loro condizioni economiche (1388).

PRIOLO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere — con riferimento alla richiesta espressa dalla Associazione « Pro-Gela » — che cosa intenda fare per la istituzione a Gela (Caltanissetta) di un Istituto magistrato, le cui prime due classi potrebbero subito funzionare come sezione staccata del Magistrato governativo di Caltanissetta, e di una scuola tecnica a tipo commerciale, da più anni chiesta dalla direzione di quella Scuola di avviamento professionale (1389).

TIGNINO.

PRESIDENTE. Domani, seduta pubblica alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

## II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

GASPAROTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere o quanto meno quali istruzioni intenda dare agli organi centrali e territoriali delle Belle arti per assicurare all'Italia la conservazione del suo paesaggio, continuamente minacciato e non di rado contaminato dall'egoismo di privati e dalla tolleranza di amministrazioni locali (186).

GASPAROTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda opportuno ed urgente, presentare al Parlamento il disegno di legge, già — a quanto si afferma — felicemente predisposto, sulla difesa del pae-

saggio e delle bellezze naturali italiane da salvare da ripetuti oltraggi da parte della privata speculazione (264).

LUSSU. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Sull'assistenza data ai nostri emigranti alle stazioni di Bardonecchia e di Modane, sull'insufficienza della nostra organizzazione consolare in Francia e sulla grave e permanente mancanza di assistenza che ne deriva per i nostri connazionali emigrati (260).

La seduta è tolta (ore 19.45).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti